

DXLVIII. SEDUTA

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDI

del Presidente BONOMI

INDICE

| | |
|--|--------------|
| Disegni di legge : | |
| (Deferimento a Commissioni permanenti) Pag. | 21362 |
| (Rimessione all'Assemblea) | 21362 |
| (Trasmissione) | 21361 |
| Disegni di legge di iniziativa parlamentare : | |
| (Presentazione) | 21362 |
| (Ritiro) | 21363 |
| Disegno di legge : « Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione) : | |
| VENDITTI | 21369 |
| LAVIA | 21380 |
| MOLÈ Salvatore | 21383 |
| Interrogazioni : | |
| (Annunzio) | 21387 |
| (Svolgimento) . | |
| VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> | 21363 |
| TERRACINI | 21363 |
| BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> | 21365, 21366 |
| TOMMASINI | 21365 |
| ROMANO Antonio | 21367 |
| CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 21368, 21369 |
| MUSOLINO | 21369 |
| Relazioni (Presentazione) | 21363, 21369 |

La seduta è aperta alle ore 16.

RAJA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge :

« Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera » (1405);

« Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137 » (1406);

« Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali » (1407);

« Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777 » (1408);

« Concessione all'Opera per l'assistenza dei profughi giuliani e dalmati di un contributo di 500 milioni » (1409);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari » (1410);

« Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti o puerpere » (1413), di iniziativa dei deputati Sansone e Noce Longo Teresa.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento:

Presentazione di disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Piemonte ha presentato il disegno di legge: « Provvedimenti in favore della Associazione forestale italiana » (1411).

Informo altresì che i senatori Ruini, Paratore, Gasparotto, Castelnuovo, Frassati, Reale Vito, Rizzo Giambattista e Coffari hanno presentato il seguente disegno di legge: « Disposizioni per la determinazione dell'anno finanziario e per l'esame e l'approvazione dei bilanci » (1412).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della quinta Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per la costruzione dei sepolcri del Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia e dei Generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vodice » (1402);

della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente il disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto

legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari » (1410);

della 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) il disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Sansone e Noce Longo Teresa: « Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti o puerpere » (1413).

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Signor Presidente, consenta che io le rivolga la preghiera di trasmettere immediatamente il testo del disegno di legge relativo al divieto di licenziamento delle lavoratrici madri alla 10^a Commissione, la quale è già convocata per questa sera.

PRESIDENTE. Si è già disposto in questo senso, senatore Macrelli.

Rimessione di disegni di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un decimo dei componenti l'Assemblea ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (1333), già deferito all'esame e all'approvazione della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), sia invece discusso e votato dal Senato.

Comunico ancora che un quinto dei membri della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente ha chiesto, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino » (1217), già deferito all'esame e alla approvazione della Commissione, sia invece discusso e votato dal Senato.

**Ritiro di disegni di legge
di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Informo che il senatore Menghi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge, da lui presentato, concernente l'ammissione delle cooperative ai lavori nei porti, nelle rade e nelle spiagge del territorio nazionale (891).

Informo inoltre che il senatore Sacco ha dichiarato di ritirare il disegno di legge, da lui presentato, concernente la modifica dell'articolo 107 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria (1326).

Tali disegni di legge saranno pertanto cancellati dall'ordine del giorno.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Spallino ha presentato, a nome della 2^a Commissione permanente, la relazione sul disegno di legge: « Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (878-B).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è quella del senatore Terracini al Ministro della difesa: « per sapere se sia stata diramata dal Ministero una disposizione a tenore della quale i militari donatori di sangue debbano prestare la loro generosa opera soltanto negli ospedali militari, con tassativa esclusione di quelli civili nonchè degli ammalati a domicilio, e per conoscere le ragioni che l'hanno suggerita » (1400).

Ha facoltà di parlare il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'organizzazione del servizio di trasfusione di sangue nelle Forze armate è ancora in fase di attuazione. Così, per quanto riguarda

la Marina, si è finora disposto soltanto che i militari di qualunque grado in servizio siano sottoposti ad esame ematologico, onde accertare il gruppo sanguigno di ciascuno, ai fini di una eventuale ricezione del sangue.

L'Aeronautica non ha alcuna speciale organizzazione per quanto riguarda il prelievo del sangue, in quanto fruisce dell'attrezzatura ospedaliera dell'Esercito.

Per quanto riguarda quest'ultima Forza armata, si fa presente che, ove è stato possibile, si sono stabiliti accordi con gli ospedali civili e le cliniche universitarie, presso i quali sono costituiti speciali centri o « banche del sangue », che provvedono alla raccolta, preparazione e conservazione del sangue. Detti accordi prevedono che i militari possono volontariamente offrire ai centri suddetti il proprio sangue, del quale una parte viene usata per le immediate necessità delle Forze armate, mentre un'altra parte viene rilasciata alle suddette « banche » e utilizzata, pertanto, a favore dei civili.

Ai militari che offrono il proprio sangue viene assicurata per alcuni giorni una speciale razione alimentare ed in qualche caso viene altresì concessa una licenza premio, a completo carico dell'Amministrazione militare, di cinque giorni più il viaggio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Terracini per dichiarare se è soddisfatto.

TERRACINI. L'onorevole Sottosegretario mi ha esposto molto cortesemente lo stato di fatto attualmente esistente nella Marina e nella Aviazione, ma — non so se per difetto di trasmissione — non ho colto nelle sue parole alcun accenno ad analoghe disposizioni che dovrebbero esistere per l'Esercito. Ora la mia interrogazione si riferiva implicitamente per l'appunto ad un episodio, tra l'increpitoso ed il comico, verificatosi nell'Esercito. L'episodio mi ha fatto pensare che il profondo senso di umanità che anima i donatori di sangue resta ancora purtroppo assolutamente incomprensibile o addirittura misconosciuto a certe alte autorità militari. Si sa chi sono i donatori di sangue: oscuri, nobili benefattori dell'umanità sofferente, i quali, in pieno disinteresse, offrono una parte preziosa del proprio essere, e quindi della propria vita, per sollevare le angosce e le sofferenze del prossimo. C'è da rammaricarsi che

un gesto così bello ed alto sia ormai sempre più isterilito. Non già alla fonte però, ma nei tratti sempre più complicati tra il donatore e colui che viene beneficiato; isterilito non solo nella sua esteriorità ma anche nei suoi intimi pregi. La stessa comunicazione favoritami dal Sottosegretario per ciò che si riferisce agli accordi stabiliti tra l'Aeronautica e l'Amministrazione della sanità civile, mi ha fatto raggelare. Quale stretto calcolo nella divisione del sangue che viene dato dai donatori senza calcolo di denaro, di quantità, di proporzioni! Sarebbe opportuno che le disposizioni che si danno o si daranno al riguardo non trascurassero di far risaltare più che sia possibile il lato umano di questo grande gesto di virtù, evitando al donatore la sensazione di essere immesso in un freddo meccanismo burocratico, del quale il suo sangue non riesce a riscaldare neanche la più piccola fibra. Ma vengo al fatto concreto. Dirò fin d'ora che auspico fervidamente che la persona che chiamerò in causa — la quale occupa nell'Esercito il posto più umile ma più degno, quello di soldato — non sia mai chiamata a rispondere comunque, dal più alto o dal più basso dei suoi superiori, del fatto che io ho fatto del caso suo argomento di una interrogazione. Noi conosciamo i lati migliori della vita di caserma, ma anche gli aspetti piccini; e non vorrei che a causa di una piccineria d'animo un uomo che merita solo stima ed ammirazione dovesse subire una offesa o un sopruso da un suo superiore. La persona di cui parlo, veneziano, trasferito per servizio militare a Pavia, fu immediatamente segnalato dalla organizzazione dei donatori di sangue della sua città natale a quella di Pavia. Sappiamo le tante massonerie, miserabili o no, che stringono fra di loro genti affini d'ogni tipo. Ebbene vi è anche quella nobile dei donatori di sangue i quali di luogo in luogo si segnalano, si ritrovano, prendono contatto tra di loro per meglio organizzare la loro virtuosa attività.

Il giovane soldato prese dunque servizio nella sua caserma. Ed era ottimo soldato. E poi si mise in contatto coi donatori di sangue di Pavia dei quali dirigente ed animatore è il professor Baldini di quella clinica medica. Orbene, in un certo giorno del luglio scorso il soldato fu sollecitato dal professor Baldini a recarsi la mat-

tina successiva alla clinica dove occorreva provvedere ad una urgente trasfusione di sangue a favore di una donna che doveva subire un grave intervento operatorio. Il giovanotto, sicuro del fatto suo, ma senza baldanza, si presenta al capitano comandante del reparto per chiedere tre ore di permesso, necessarie per l'assolvimento della missione. Ma l'ufficiale non soltanto lo accoglie con fare scortese; ma, ponendo in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, lo minaccia della solita consegna o addirittura della prigione di rigore. Il ragazzo chiede che si telefoni per controllo all'ospedale. E infatti il professor Baldini conferma l'accordo e dichiara che la presenza del giovane è urgente poichè esso è del gruppo sanguigno corrispondente a quello dell'ammalata. Per tutta risposta il ragazzo è messo in prigione in attesa di accertamenti. Per fortuna il suo superiore diretto, tenente, quel giorno assente dal reparto, rientrò il giorno dopo e poté chiarire la cosa, facendo rimettere in libertà il prigioniero. Ed ecco che, a giustificare la sua condotta curiosa, il superiore burbero trasse fuori una circolare del Ministero della difesa, con la quale si stabiliva appunto che i soldati donatori di sangue dovessero restare ad esclusiva disposizione dell'Amministrazione della sanità militare. Quando venni a conoscenza dell'episodio mi sono molto sorpreso: non già della consegna, anzi dell'arresto; non del fare, se non burbanzoso, certo poco cortese di quell'ufficiale; ma dell'esistenza di simili disposizioni del Ministero. Se infatti comprendo che l'Amministrazione delle Forze armate, anche nel campo dell'assistenza sanitaria, si preoccupi di assicurarsi ciò di cui ha bisogno, perchè approfondire il solco che purtroppo nuovamente già distacca il popolo dall'Esercito? Perchè impedire, con ordini imponderati che esistano e funzionino fra di essi dei vasi intercomunicanti? Nel caso concreto, fuori di ogni giuoco di parole, si tratta veramente di vasi: quelli della circolazione sanguigna. E avrebbero solidariamente unito le vite di un militare e di un borghese, di un giovane soldato e di una povera vecchia donna italiana ammalata.

Onorevole Sottosegretario, ella non ha parlato, già lo dissi, mi pare, delle disposizioni in vigore nell'Esercito; ha parlato di quelle della Marina e dell'Aeronautica. Può trattarsi di una

1948-50 - DXLVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

7 DICEMBRE 1950

distrazione dei funzionari che le hanno fornito le annotazioni. La prego vivamente di voler accertare se esista la disposizione di cui ho parlato, e, se esiste, di farla annullare. Con tutta la necessità di assicurare all'Amministrazione sanitaria una riserva di sangue umano conservato secondo metodi scientifici, è assurdo ammettere che, in forza di una circolare che ogni ufficiale sarà tenuto a osservare rigidamente, si ponga in rischio la vita di una persona, che si potrebbe salvare in grazia di un atto generoso e nobile.

Ripeto che spero che il ragazzo, protagonista dell'episodio che ho denunciato, non debba sopportare conseguenze per avere io tratto dal caso suo motivo per impostare una questione generale di principio; come mi auguro, onorevole Sottosegretario, che l'ufficiale che fu nel momento così male ispirato non abbia a subire neanche il più piccolo richiamo per la condotta sua di quel giorno, di cui, sono convinto, egli ormai avrà provato il necessario rimorso.

PRESIDENTE. Avverto che lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Braschi ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri circa le rimesse degli emigranti in Argentina (1410) è stato rinviato in seguito ad accordo tra l'onorevole presentatore ed il Governo.

Segue l'interrogazione del senatore Tommasini ai Ministri dei trasporti e del tesoro: « per conoscere quale sia, precisato nel tempo, il programma dei lavori, perchè se è stata, come è stata, trascurata nel passato, non sia ulteriormente ritardata la elettrificazione della linea Bologna-Venezia, tenendo nel dovuto conto la sua importanza agli effetti del traffico e, soprattutto, agli effetti delle comunicazioni internazionali attraverso i confini orientali » (1424).

Ha facoltà di parlare il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Questo Ministero conviene pienamente sulla necessità e l'urgenza della elettrificazione della linea Bologna-Venezia.

Peraltro, non è possibile, per ora, fare alcuna previsione sul tempo in cui tale elettrificazione potrà essere attuata, essendo essa subordinata alla concessione dei necessari finanziamenti e alla entità degli stessi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini per dichiarare se è soddisfatto.

TOMMASINI. L'onorevole Presidente mi pone una domanda: dichiarare se sono soddisfatto. E qui mi sovviene la discussione di questi giorni a proposito di un monosillabo che dovrebbe pronunciare la giuria popolare. Se io dovessi rispondere pertanto con un monosillabo, direi senz'altro: no.

La risposta dell'onorevole Sottosegretario, contrariamente al solito, è ricca di sintesi e di brevità e, purtroppo, nella sintesi sta anche la sua importanza negativa. Cioè, l'onorevole Sottosegretario dice che il Governo conviene pienamente sull'opportunità della elettrificazione, ma che, per mancanza di fondi, non è possibile fare previsione alcuna circa il tempo del compimento dell'opera. Non a caso io avevo infatti indirizzato la mia interrogazione al Ministro dei trasporti e a quello del tesoro, perchè è proprio quest'ultimo che io avrei voluto chiamare in causa. Ad ogni modo la mia interrogazione, che sarà forse seguita da una interpellanza, si ricollega a quello che dissi in sede di bilancio dei trasporti, in occasione del quale, il 13 luglio, accennai allo stesso argomento e, come ora la risposta del Governo è stata evasiva, così allora rimasi senza alcuna risposta nonostante che il Ministro qualche giorno prima avesse accennato all'argomento in una intervista radio.

Io non vado in cerca di elementi che possano giustificare la mia interrogazione, ma mi avvalgo di una esposizione che non è mia — e mi dispiace che non sia presente il collega Corbellini — in quanto io leggo quello che egli scriveva nel giornale « Il Gazzettino » nell'articolo di fondo del 13 giugno, dal titolo « Elettrificazione della Bologna-Venezia ». Corbellini diceva: « Da Torino a Cervignano, passando da Milano e Venezia, per ben 510 chilometri la ferrovia è dominata ancora dalla vecchia e fumosa vaporiera. Le ultime locomotive a vapore delle Ferrovie dello Stato furono progettate negli anni 1921-22. Esse da oltre un quarto di secolo sbuffano ansimando sui binari rettilinei dell'ubertosa pianura padana e veneta, che invano invitano a velocità sempre maggiori ». E più oltre: « Modesta velocità in piena corsa dei treni, che aumenta di poco nei tratti in

lieve discesa per diminuire su ogni anche lieve salita; tipi di carrozze antiche necessariamente leggere per contenere il massimo numero di viaggiatori con il minor peso possibile del treno rimorchiato dalle venerande locomotive: sono le immediate conseguenze di tale situazione di fatto ».

E vengo poi ad uno specifico, preciso, particolareggiato riferimento del senatore Corbellini per ciò che riguarda i fondi.

« Il C.I.R. — e richiamo l'attenzione del Sottosegretario su questo punto — nella sua riunione del 30 maggio 1950, ha finalmente riesaminato, dopo più di sei mesi di attesa, il programma poliennale di investimenti per nuove costruzioni ed elettrificazioni ferroviarie che fu compilato nell'autunno passato e che fu discusso una prima volta dalla Commissione ristretta del C.I.R. nel novembre 1949. In tale programma le elettrificazioni delle linee Bologna-Padova-Venezia e Padova-Vicenza-Verona erano previste come urgenti e da attuarsi nel primo lotto di lavori ». Trascuro di leggere il resto che è lungo anche perchè è seguito da un altro articolo dello stesso Corbellini ed anche in quanto l'onorevole Presidente potrebbe richiamarmi all'osservanza dei cinque minuti regolamentari.

Ma, onorevole Sottosegretario, nella mia interrogazione ho scritto e non a caso che « fu trascurata » e quando dico che fu trascurata e leggo degli articoli di Corbellini in data del 13 giugno, dico il vero. Mi dispiace che non sia presente il senatore Corbellini che io non ritengo indenne dal mio rammarico per quando era egli Ministro dei trasporti. Non vi è dubbio che nella graduatoria dei lavori afferenti alla ricostruzione ferroviaria la linea Venezia-Bologna è stata trascurata. Ricordo ancora quando il collega Merlin lamentava la ritardata ricostruzione del ponte sul Po. Certo è che della importanza di questa linea nessuno dubita perchè non occorre essere specialisti o pratici di ferrovie o in geografia, in quanto essa ci ricollega alla città di Venezia, in quanto ci porta al collegamento del tronco Mestre-Udine per raggiungere il tratto elettrificato Udine-Tarvisio; in quanto si ricollega al tratto Mestre-Cervignano per rincongiungersi alla linea di Trieste, e in quanto ci porta a Padova per proseguire per Verona per congiungersi con la

dorsale Brennero-Reggio Calabria. Con tutte queste ragioni non riesco a comprendere come sia possibile impiegare ancora tre ore per compiere i 160 chilometri che separano Bologna da Venezia.

Io non posso quindi dichiararmi soddisfatto e osservo al Governo che l'elettrificazione della Venezia-Bologna è improrogabile — intendiamoci, ripeto, improrogabile — e penso che il programma è poi prorogato nel tempo, cosa questa che sembra sfuggire all'onorevole Sottosegretario, poichè i tecnici insegnano che dall'inizio al compimento della opera occorreranno non meno di due anni, in quanto occorre provvedere alla rettifica di tutto l'armamento, affrontando in pieno tutti gli impianti delle stazioni ferroviarie di Ferrara-Rovigo- Padova e Mestre, oltre a tutte le altre minori.

Per tutte queste ragioni non posso non riflettere che proprio in sede di 7^a Commissione, questa mattina, abbiamo avuto un'ampia discussione sul progetto di legge relativo al rinnovamento ed all'ammodernamento di ferrovie e tramvie in concessione che implica spese per decine di miliardi e che, approvato dalla Camera, ci è venuto un progetto per ricostruzione di ferrovie e tramvie in concessione danneggiate da eventi bellici per altri 16 miliardi, ond'è che dico e concludo che io non vedo come con un po' di passione anche per questo tratto di linea, per questo benedetto Veneto non sia possibile trovare i fondi (6-7 miliardi). Io quindi invoco un interessamento maggiore sulla gravità del problema e quindi per i provvedimenti che ne conseguono. (*Applausi e congratulazioni*).

Presidenza del Presidente BONOMI

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro dei trasporti: « per sapere se sia a conoscenza delle condizioni di disagio in cui si trovano i ferrovieri (personale viaggiante e personale di macchine) di Palermo, Messina e Siracusa per l'assoluta insufficienza dei dormitori di detti centri ferroviari » (1430).

Ha facoltà di parlare il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Compartimento ferrovie dello Sta-

1948-50 - DXLVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

7 DICEMBRE 1950

to di Palermo, che abbraccia l'intera Sicilia, è fra i 14 Compartimenti ferroviari quello più ben fornito di dormitori per il personale di condotta e di scorta.

Infatti dispone di sessantatrè dormitori, per i quali l'Amministrazione sostiene una spesa annua di gestione di lire 14.000.000, mentre negli altri Compartimenti della rete delle Ferrovie dello Stato si ha una media di trentadue dormitori ed una spesa media annua di gestione di lire 7.600.000 circa.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è particolarmente sensibile alle lagnanze del personale di condotta e di scorta dei treni; ma finora nessuna lagnanza è pervenuta dalla Sicilia nè direttamente, nè attraverso le organizzazioni sindacali.

Si aggiunge che l'Amministrazione ferroviaria è tenuta ad assicurare nella Sicilia il pernottamento al personale di condotta e di scorta del compartimento di Palermo in servizio fuori residenza e i dormitori esistenti negli impianti di Palermo, Messina e Siracusa sono atti a garantire largamente il pernottamento di tali categorie di personale.

L'Amministrazione ferroviaria non è invece tenuta ad assicurare il pernottamento nei dormitori agli agenti inviati temporaneamente in sussidio nelle suddette località da altri Compartimenti, poichè essi percepiscono la normale indennità di missione e quindi, come ogni altro dipendente statale in missione, dovrebbero sistemarsi in alberghi o, comunque, procurarsi a loro spese il pernottamento.

Peraltro l'Amministrazione, in via eccezionale e di massima benevolenza, va incontro, nei limiti del possibile, anche alle necessità di detti agenti e a tale scopo impegna, nelle anzidette località, camere di albergo per una spesa annua di circa lire 4.500.000, mentre sottopone finora gli agenti stessi ad una ritenuta di appena lire 50 per notte, corrispondente ad un quinto circa della spesa da essa sostenuta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Sottosegretario di Stato, evidentemente è il secondo no che ella oggi riceve, e mi dispiace. Ella ha detto che il compartimento ferroviario di Palermo è fornito di dormitori e che nessuna lagnanza

è pervenuta da parte dei ferrovieri che potrebbero anche usufruire dell'albergo con l'indennità che percepiscono. Ora se il povero ferroviere cessato il servizio, trovandosi fuori residenza, dovesse andare in albergo...

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ho detto questo!

ROMANO ANTONIO. ... al sostentamento della famiglia chi provvederebbe?

Lo stipendio dei ferrovieri lo conosciamo, la indennità che percepiscono la conosciamo, ma conosciamo anche il costo di un albergo sia pure modesto. La lagnanza è stata a me prospettata dal personale viaggiante dei centri ferroviari di Palermo, di Messina, di Catania e di Siracusa: sono quattro centri importanti e contano numerosi ferrovieri.

Vi sono spesso casi di ferrovieri che, cessato il servizio nelle prime ore del mattino, non hanno la possibilità di usufruire del dormitorio, perchè il dormitorio — per il numero ristretto dei vani — non può accogliere altro personale e quindi essi devono stare delle ore in attesa che i letti o le piccole stanze si rendano liberi per poterne usufruire. Essi mi hanno fatto altresì presente che quei dormitori sono costruiti in modo tale che non consentono alcuna libertà, ragione per cui vi è una vita promiscua e pochissima igiene; essi inoltre mi hanno fatto presente la mancanza di luce, di acqua, e di ogni minimo conforto.

Non credo che tutte queste lagnanze siano infondate, altrimenti non ci sarebbe stato motivo per il personale viaggiante di quattro importanti centri ferroviari di Sicilia di rivolgersi a me per prospettare all'onorevole Ministro dei trasporti la questione. Io farò presente la risposta datami dall'onorevole Sottosegretario al personale viaggiante di dette sedi, ma ritengo che il personale viaggiante dovrà ancora insistere nella propria richiesta e spero che il Ministero dei trasporti, attraverso un'indagine, che potrà disporre, si renderà conto della necessità di venire incontro ai poveri ferrovieri sia per quanto riguarda il numero dei vani dei dormitori, sia per quanto riguarda le condizioni igieniche. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Musolino al Ministro dell'agricoltura e delle foreste: « per conoscere il motivo per cui non ha ritenuto provvedere alla nomina del

Commissario straordinario del Consorzio di bonifica del torrente La Verde nella provincia di Reggio Calabria, richiesta dal Prefetto fin dal febbraio 1948 in seguito allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione, a suo tempo disposto dal Ministero per non regolare funzionamento. Se non ritenga opportuno ed anche urgente provvedere a tale nomina, la cui carenza pregiudica in modo grave gli interessi dei consorzisti e, soprattutto, impedisce la ripresa di attività del Consorzio, la cui importanza è rilevata dal fatto che l'economia agricola di sette Comuni finitimi al torrente suddetto se ne avvantaggerebbe in modo particolare con grande sollievo delle popolazioni interessate » (1441).

Ha facoltà di parlare il senatore Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Consorzio di bonifica del torrente La Verde, in provincia di Reggio Calabria, fu costituito con regio decreto 10 marzo 1927 su una superficie di circa 800 ettari, ricadente nel più vasto comprensorio della bonifica omonima, elencata fra le bonifiche di prima categoria, al numero 152 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulla bonifica allora vigente.

Successivamente, con regio decreto 27 ottobre 1927, il comprensorio del torrente La Verde fu incluso fra quelli soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse, a termini della legge 18 maggio 1924, n. 753, per una superficie di ettari 13 mila.

Venne quindi iniziata l'istruttoria per ampliare il comprensorio consorziale e farlo coincidere con quello classificato come soggetto a trasformazione fondiaria: ma l'istruttoria stessa si arrestò nel 1932 per rinuncia dei promotori, nè il Ministero dell'agricoltura ritenne di prendere l'iniziativa di ufficio, dato che difficilmente, in rapporto alle disponibilità di mezzi, sarebbe poi stato possibile finanziare, a breve distanza di tempo la bonifica che si preannunciava con un programma di 44 milioni, secondo i preventivi dell'epoca.

Nè allora, nè successivamente, si è dato inizio ad alcuna opera.

Nel dicembre 1946, con decreto del prefetto di Reggio Calabria, venne nominato un Commissario prefettizio, con il compito di convo-

care l'Assemblea consorziale e di procedere alle elezioni del Consiglio di amministrazione.

Risulta, da informazioni avute dallo stesso Prefetto, che il Commissario prefettizio non ha potuto procedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, in quanto l'ente era ed è sprovvisto di un catasto consorziale e non è fornito di alcun mezzo per la formazione di detto catasto.

In questa situazione, venne proposto nel 1948 al Ministero di procedere alla nomina di un Commissario governativo, con tutti i più ampi poteri di iniziativa occorrenti per promuovere l'attività dell'ente.

È evidente, però, che il problema, nei suoi termini sostanziali, non consisteva nella sostituzione del Commissario prefettizio con un Commissario governativo, ma nella possibilità di assegnare o meno mezzi adeguati ed apprezzabili per iniziare la bonifica anche in questo comprensorio.

Mancando questa possibilità, la nomina di un Commissario governativo non avrebbe dato alcun avvio all'azione del Consorzio, che, per formarsi anche una minima attrezzatura, che forse oggi non ha, e per procedere allo studio dei propri problemi, avrebbe dovuto sostenere spese non giustificate da alcuna fondata aspettativa di un prossimo inizio dei lavori.

Nel 1948 scarse erano le prospettive di iniziare nuove bonifiche, dovendosi concentrare i mezzi disponibili in quelle già avviate e particolarmente, per quanto riguarda la Calabria, nei comprensori di acceleramento.

Per queste ragioni, essendo imprescindibile l'esigenza di non polverizzare le assegnazioni finanziarie in un molteplice numero di interventi, non si ravvisò, a quel tempo, la possibilità di dare inizio anche alla bonifica del La Verde ed è semplicemente per questo che il Ministero diede corso alla proposta di nomina di un Commissario governativo che non avrebbe potuto modificare sostanzialmente la situazione.

Ora però, posso assicurare l'onorevole interrogante che, di fronte all'estensione dell'attività di bonifica derivante dalle assegnazioni disposte per il Mezzogiorno, può venire preso in considerazione con maggior fondamento anche il problema della bonifica del La Verde e, di conseguenza, la proposta a suo tempo fatta

dal Prefetto per la nomina di un Commissario governativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Musolino per dichiarare se è soddisfatto.

MUSOLINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la risposta dell'onorevole Sottosegretario non mi soddisfa completamente, benchè contenga una promessa, perchè il Consorzio ha bisogno prima di tutto di un organo dirigente legale quale è il Commissario governativo. Infatti, secondo la legge di bonifica del 13 febbraio 1933, spetta al Ministro dell'agricoltura sostituire il Consiglio di amministrazione disciolto e nominare un Commissario governativo. Non essendoci questo Commissario, le condizioni in cui viene a trovarsi il Consorzio andranno sempre peggiorando con pregiudizio degli interessi dei consorzisti ed anche delle popolazioni interessate che hanno nella ripresa del Consorzio una possibilità di ripresa economica, specialmente le popolazioni disoccupate nei sette Comuni finitimi a questo torrente La Verde. Secondo, c'è la Cassa del Mezzogiorno; l'onorevole Campilli è andato a Reggio Calabria pochi giorni fa insieme al suo collega, il Sottosegretario Colombo. In quella riunione l'onorevole Campilli parlò appunto della sistemazione della zona del torrente La Verde. Ed allora, se l'onorevole Campilli ha nel programma della Cassa del Mezzogiorno la bonifica del comprensorio del torrente La Verde, come potrà iniziarsi questo lavoro senza che ci sia un organo dirigente effettivo, quale è il Commissario governativo, per poi procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione? La sua promessa è molto vaga. Mi sarei aspettato che lei, onorevole Sottosegretario, mi avesse detto: provvediamo senz'altro alla nomina del Commissario governativo perchè questa nomina dà la possibilità all'onorevole Campilli, Presidente del comitato interministeriale, di poter iniziare la progettazione e tutte le altre opere necessarie alla preparazione del lavoro di bonifica. Ecco perchè non mi posso dichiarare completamente soddisfatto.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'onorevole interro-

gante deve tener presente che il Ministero della agricoltura non può fare che la proposta per la nomina di un Commissario governativo, perchè la nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica. Io assicuro l'onorevole interrogante che abbiamo già in corso la pratica per questa proposta; mi pare così di avere assunto un impegno, facendo una promessa, perchè ho riconosciuto che oggi le condizioni non sono modificate in modo tale da offrire a noi la possibilità di soddisfare l'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Magri al Ministro dei trasporti (1459). Poichè l'onorevole presentatore è assente, l'interrogazione si intende ritirata.

Lo svolgimento delle due interrogazioni rivolte dai senatori De Gasperis e Ciampitti al Ministro della pubblica istruzione (1457-1444) dev'essere rinviato per l'assenza del rappresentante del Governo.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Spallino, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi » (1343).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

È iscritto a parlare il senatore Venditti. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Onorevoli colleghi, una dichiarazione preliminare. Io sono favorevole, così come sono favorevoli gli amici del mio Gruppo, ai principi informativi del disegno di legge in

esame. Noi subordiniamo — per altro — alla leale discussione degli emendamenti da me presentati il voto definitivo. Faccio questa dichiarazione per due ragioni: l'una tecnica, l'altra politica.

La ragione tecnica è questa: che la presente legge ha bisogno di perfezionamenti; e noi abbiamo presentato emendamenti che ne migliorano e facilitano il meccanismo. Abbiamo anzi presentato un ultimo emendamento senza il quale non sarebbe praticamente attuabile la grande e vera riforma contenuta in questa legge: il doppio grado di giurisdizione nei giudizi di Assise.

Ma c'è anche, come dicevo, una ragione politica. Sono dolente che in questo momento sia assente dall'aula il Sottosegretario alla giustizia. Io vorrei fare appello alla sua preparazione, per domandargli se sia lecito che una legge, come questa, la quale ha per oggetto una delle più importanti riforme che siano state offerte al vaglio parlamentare, possa scivolare in Senato senza che si prenda atto delle segnalazioni di noi avvocati, che, credo, di questa legge possiamo parlare con la maggiore qualificazione.

Pochi giorni or sono noi liberali respingemmo la richiesta di sospensiva presentata dall'onorevole senatore Rocco, perchè la sospensiva significava involontariamente l'insabbiamento della legge. Ma dall'insabbiamento della legge a che, con una innegabile menomazione del prestigio parlamentare del Senato, si debba passare senz'altro all'approvazione del testo legislativo trasmessoci dalla Camera dei deputati, ci corre. Io penso che a questo proposito da tutti i settori debba venirmi una parola di solidarietà; rivendico, e non per la prima volta, la prerogativa parlamentare del Senato: e gli stessi componenti della Commissione, che prima di essere Commissari sono senatori, debbono aderire a questa richiesta.

E vengo, come diciamo noi avvocati, al merito del disegno di legge. Esso — modificato e integrato dalla Camera — realizza molte conquiste.

La prima — mi ripeto ancora una volta — resterà lettera morta (collega Domenico Rizzo, ne parlavamo ieri sera: noi siamo lontani politicamente, ma tecnicamente abbiamo le stesse esperienze), qualora non sia approvato

l'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre. Tale conquista è il doppio grado di giurisdizione. Era una aberrazione che per il furto di un fazzoletto ci fossero due gradi di giurisdizione e per un triplice omicidio premeditato non ci fosse che un solo grado. Tale questione è ormai superata. Il doppio grado di giurisdizione c'è: il doppio grado di giurisdizione in Assise, che esclude la paratoia definitiva alle spalle del condannato all'ergastolo, del condannato cioè a una pena che è misurata dalla sua stessa vita, da tutto il resto del mondo. Quella paratoia sarà perforata da un raggio di speranza che domani possa giungere una parola riparatrice. E questa, onorevoli amici, non è soltanto una conquista tecnica.

Vi è una seconda conquista: quella dell'obbligo della motivazione, in obbedienza alla Costituzione. (*Interruzione degli onorevoli Macrelli e Picchiotti*).

Onorevole Macrelli, mi permetto di invocare, così come farò frequentemente, la sua personale attenzione. Ella è un maestro: ed io ho il dovere di rivolgermi principalmente ai maestri.

E invoco anche l'attenzione dell'amico onorevole Picchiotti, al quale dedicherò molte mie osservazioni. Diceva egli, pochi giorni fa, che è in buona compagnia, in compagnia cioè di Francesco Carrara. Siamo d'accordo: il Carrara si pronunciò a favore della giuria; ma, non dimentichiamolo, dopo essere stato anch'egli perplesso. Nella solitudine della sua bella villa toscana, forse, per la quale io ebbi l'immeritato onore di dettare una epigrafe, si orientò definitivamente verso il magistrato popolare. Ma si era fermato anch'egli, sommo giurista qual era, di fronte al problema della motivazione, del quale nella giuria non è nè può esservi traccia. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Non v'è alcun testo del Carrara che io possa a questo proposito leggere fra « virgolette ». Ma, se ella vuole le « virgolette », le parlerò di un altro grande del nostro diritto penale: il Pisanelli, gloria nostra, gloria meridionale, che dice così: « La motivazione è ad un tempo sussidio e freno per il magistrato; mallevadrice al pubblico della rettitudine dei giudizi; fondamento di uno dei più importanti istituti dei tempi moderni, cioè la Corte di cassazione;

mezzo per il quale la scienza delle leggi s'insinua nella vita; vincolo che, rannodando il sentire delle moltitudini con quello degli spiriti eletti, li tempera e li corregge; cagione tal volta della rassegnazione e del pentimento del reo ».

Questa è la motivazione, onorevole Macrelli: ben diversa da quella che, ieri l'altro, ella auspicava, per la giuria della sua fantasia, da parte del Capo giurato, il quale catechisticamente farebbe da pedagogo ai suoi colleghi per suggerire nozioni e concetti estranei a lui e ancor più a costoro.

Terza conquista di questo disegno di legge (la prima, doppio grado di giurisdizione; la seconda, obbligo della motivazione) e che esso realizza l'unica forma giurisdizionale che la Costituzione consenta, onorevole Macrelli e onorevole Picchiotti, per i giudizi di Assise. I fautori della giuria, come riconobbe lealmente l'onorevole Ferdinando Targetti, che è un uomo superiore ai partiti, sia da giurista, sia da legislatore, sia da vice presidente della Camera, la battaglia l'hanno perduta alla Costituente.

Voce dalla sinistra. Non è vero!

VENDITTI. Lo dimostrerò. Dirò come e perchè lo scabinato (la brutta nomenclatura è ormai pacifica) sia l'unica forma alla quale si possa oggi accedere per i giudizi di Assise: lo scabinato, che un amico dell'onorevole Villabruna, segretario generale del mio partito, paragonò al Minotauro, al mostro, onorevole Picchiotti, che aveva la testa di toro e il corpo di uomo...

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza.* Gli ha risposto Mastino!

VENDITTI. Non mi pare! Il Minotauro era dunque un mostro che aveva la testa di toro ed il corpo di uomo. Ora voi, fautori della giuria, dopo la discussione alla Costituente, non disponete più di una gabbia che possa custodire un toro, nè di una nicchia che possa custodire un uomo. Dopo che avrò dimostrato questo teorema centrale, cioè la ineluttabilità dello scabinato, mi affretterò a rivolgere al rappresentante del Governo, alla stregua dei miei emendamenti, tre preghiere su problemi precisi, su cui, di là da ogni eventuale dissenso sul primo, dovrei trovare il consenso di tutti i colleghi avvocati: il primo problema è quello che riguarda il proposto maggior titolo di studio dei giudici popolari di seconda istanza, per il quale

io ho chiesto la soppressione dell'articolo relativo; il secondo problema è quello che riguarda la esclusione degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori dalle liste dei giudici popolari; il terzo problema è quello che riguarda la procedura del giudizio di seconda istanza (a tale proposito io penso che, qualora ci si debba incapsulare nell'articolo 518 del codice di procedura penale, si frustri la legge e la seconda istanza non esista più). Un'ultima parola dirò, in fine, su una questione che è affiorata o affiorerà ancora: quella cioè della inclusione e esclusione delle donne nelle o dalle liste dei giudici popolari. (*Commenti*).

Primo teorema. Perchè, come dicevo, dopo la discussione alla Costituente, l'unica soluzione era questa ed è questa?

Non voglio nè pure riassumere la polemica fra i fautori del giudice salariato — come dice il Carrara — del giudice togato — come dico io — e quelli del giudice popolare. Voglio soltanto ricordare che il Carrara, a dì 28 marzo 1882 ebbe a scrivere che era una calunnia — come è calunnia — che la giuria non avesse tradizioni di civiltà e fosse solo dei popoli barbari: che non era vero — come non è vero — che la giuria potesse essere più suscettibile di corruzione (se si parla di corruzione nei riguardi della giuria — osserva il Carrara — io mi permetto di dire che si può parimenti parlare di eccessivo ossequio alla autorità da parte del giudice salariato). Non mi fermo neppure su l'altra accusa della ignoranza della giuria, benché essa sia tutt'altro che priva di fondamento. Voglio soltanto osservare che, con tutto il rispetto per il maestro sommo, il ragionamento del Carrara a questo proposito suscita qualche perplessità. Il Carrara dice così: « L'unica obiezione fondata è quella che rimprovera ai giurati l'ignoranza della legge. Ma all'inconveniente dell'ignoranza si ripara facilmente con un sistema che riduca la competenza dei giurati alle sole questioni di fatto ». « L'obiezione — prosegue il Carrara — avrebbe importanza inoltrese il sistema dei giurati, che giudicano necessariamente per intima convinzione, si ponesse in contrasto con il sistema del magistrato, che un tempo doveva giudicare secondo le prove legali; ma, oggi, che si vuole che anche i magistrati togati giudichino per intimo convincimento, non ha più senso giuridico l'obiezione

desunta contro i giurati della ignoranza di quella legge della cognizione della quale si è rinnegato il bisogno nel giudizio del fatto ».

È un ragionamento che corre il pericolo di essere dichiarato di contrabbando alla barriera del diritto. Dal giorno in cui parlava il grande giurista lucchese — lo riconoscerete voi stessi — è passata molta acqua sotto i ponti della scienza giuridica. In primo luogo (onorevole Azara, ella lo insegna ogni giorno): come si può separare con un taglio di coltello il fatto dal diritto? Diceva Alessandro Manzoni che non si può separare con un taglio di coltello la ragione dal torto; noi aggiungiamo che non si può egualmente separare con un taglio di coltello il diritto dal fatto. In secondo luogo, per quel che riguarda il così detto convincimento del giudice, siamo perfettamente d'accordo che oggi la Corte regolatrice usi la parola « convincimento »; ma è sempre un convincimento che ha come limiti le prove del fatto e le norme della legge. L'affermazione del Carrara, che cioè solo allorquando il magistrato sia vincolato da una decisione subordinata alla legge, l'ignoranza dei giudici possa essere decisamente negativa, non ha valore; perchè anche oggi il magistrato, sia pure decidendo per convincimento, deve mantenere questo convincimento nell'orbita della legge scritta e delle prove legali.

Un'altra accusa dalla quale Carrara difendeva la giuria è l'eccessiva pietà. Egli concludeva presso a poco così: se anche i giurati sono talvolta eccessivamente pietosi, se anche talvolta un colpevole può essere dichiarato innocente, tutto questo è largamente compensato dal fatto che dalla magistratura togata qualche volta un innocente può essere dichiarato colpevole.

Premesso l'ossequio religioso che si deve al Maestro, ricordo di aver udito qualche cosa di simile, cinque anni fa, quando, insieme con Giovanni Porzio, maestro d'arte e di vita, varcai la soglia di Castel Capuano violato. Si amministrava giustizia in un'aula che aveva come sfondo una bandiera che non era la nostra, una bandiera a strisce e stelle; e un ufficiale in uniforme kaky e con le gambe all'aria mi disse flemmaticamente: « Noi possiamo essere larghi; un furfante messo in circolazione sarà domani compensato da un innocente che vada in galera ».

Noi ci ribelliamo, qualunque sia il settore al quale apparteniamo, a queste bestemmie.

GIUA. A che settore apparteneva o appartiene l'ufficiale?

VENDITTI. Lo può facilmente immaginare. Ma è una indagine che non c'interessa.

PICCHIOTTI. *relatore di minoranza.* Ma Carrara diceva che gli errori si commettono da una parte e dall'altra.

VENDITTI. Diceva quello che ho riferito. E lo traeva dalla massima *in dubio pro reo*, che, come egli stesso ricordava, proviene dal diritto romano. Ma il diritto romano si ispira a regole eterne, di là da ogni spazio e da ogni tempo; e non consente quella equazione.

Ma poi, onorevole Macrelli, vogliamo forse dimenticare l'eloquenza di un fenomeno particolarmente significativo? Giovanni Porzio ed Enrico De Nicola hanno raccolto dalla giuria i migliori trionfi: ebbene Porzio e De Nicola sono contrari alla giuria.

Voce. Adesso!

PORZIO. Per la verità sono stato sempre contrario alla giuria.

VENDITTI. Sono stati sempre contrari Porzio e De Nicola, come è stato sempre contrario in Francia il famoso avvocato Lachaud.

MACRELLI. Non è un argomento.

VENDITTI. È però un fatto. E voi, fautori della giuria, non vi domandate quale possa essere il motivo psicologico di questa avversione? Non può essere che l'esperienza.

PORZIO. È una discussione che bisogna fare prescindendo dalla politica.

VENDITTI. Dicevo appunto questo poc'anzi, onorevole Porzio. Parlo dal lato tecnico. Dal lato politico parlerò dopo. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Onorevole Picchiotti, la prego di ascoltarmi: ella è relatore di minoranza. Se conversa, non può udirmi.

E non si possono dimenticare neppure alcuni verdetti aberranti. Si parlava, ieri l'altro, anche perchè l'onorevole Piccioni lo aveva opportunamente richiamato alla Camera, del caso Olivo: il famoso spezzettatore della moglie, il quale ne portava i resti, debitamente salati, nella propria valigia. Si disse dall'onorevole Macrelli che la prima assoluzione di costui fosse dovuta ad un errore del Presidente. Siamo d'accordo. Ma, quando l'onorevole Macrelli, con la sua lealtà, dopo aver parlato dell'annullamento

1948-50 - DXLVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

7 DICEMBRE 1950

in Corte di cassazione della prima sentenza, ricordò che in sede di rinvio l'Olivo era stato egualmente assolto dai giurati di Bergamo, non seppe giustificare questo secondo verdetto, più scandaloso del primo, se non con un assurdo sentimento di solidarietà dei giurati di Bergamo verso i precedenti colleghi!

MACRELLI. Quel fatto fu più che altro una reazione.

RAJA. Il caso Olivo è singolo.

VENDITTI. Vi porterò altri esempi, se mi lascerete parlare.

Ero un ragazzo, quando si celebrò innanzi alle Assise di Napoli il processo dei fratelli Alfredo e Arturo Vacca. Costoro si erano impossessati, per la fiducia che godevano come cassieri della Banca d'Italia, di un grosso titolo di rendita di proprietà del suocero dell'onorevole Achille Visocchi. Mediante un falso attergato di pegno, si fecero aprire dalla Banca Commerciale un conto corrente sul quale trassero assegni per centinaia (allora!) di migliaia di lire. Una perizia li dichiarò liberi e consapevoli; ed essi avevano confessato i reati. Ebbene, i giurati al primo quesito risposero no, negando cioè i fatti che gli stessi imputati avevano ammessi.

Ed ancora. Ricordo il processo contro il capitano Modugno: processo di uxoricidio, che commosse e sommosse l'opinione pubblica di tutta Italia. Ma era un processo indiziario: e non ne parliamo.

Parliamo, invece, del processo Bisogni, che certo indiziario non era. Il marchese Bisogni, settantenne, tradito dalla moglie, dopo avere lungamente tollerato tutto ciò che si può tollerare, si apposta una notte dietro le persiane con uno schioppo spianato e fredda il dottor Procopio. Aveva lungamente preordinato la sua vendetta. Ebbene, il marchese Bisogni fu accolto da una pioggia di fiori nel suo paese — era di Calabria — dopo un verdetto di assoluzione. (*Interruzione dell'onorevole Raja e proteste dell'oratore*).

SALOMONE. I fiori li ebbe a Salerno, non in Calabria.

VENDITTI. Dovunque li abbia avuti, lo scandalo rimane lo stesso. Altri fiori ebbe (ed io parlo di là da ogni vincolo di solidarietà artistica, perchè l'ammiravo come scultore) Filippo Cifariello, il processo del quale voi tutti

ricorderete. Dai giurati di Napoli la povera signora de Lunel, della quale era stata massacrata la figlia, era trattata come una nemica.

Un ultimo esempio: il processo Carbone. Dovrei cedere idealmente la parola ad Alfredo De Marsico, povero di parte civile, la cui magistrale arringa fu quasi vano. Ma sarebbe superfluo.

E potrei citare altri nomi. Ne faccio a meno. Voglio prescindere da tutto ciò che sa di polemica. Voglio unicamente esaminare la questione dal lato tecnico.

Vi chiedevo, dunque: non significa nulla l'avversione ostinata dei nostri maestri? Essi, forse, con tale avversione, non danno prova di modestia; ma certamente danno prova di lealtà. Riconoscono che le loro vittorie sono state frutto della loro eloquenza e non espressione di giustizia.

Ricordi amico Zoli, il Congresso forense del 1947 in Firenze? Ricordi i viali della Villa Farnese, una delle più suggestive del tuo divino paese di adozione? Tu, Picchiotti ed io ci indugiavamo lungo l'Arno, che nel meriggio autunnale sembrava una immensa scimitarra d'oro. I congressisti più giovani erano stati attratti da altri richiami turistici e mondani. Noi ci attardavamo ad ascoltare Giovanni Porzio, contrario alla giuria, e Adelmo Niccolai (alla cui memoria io mando il più reverente saluto), che cercava di contrastare il terreno al maestro napoletano e non riusciva ad essere dichiarato vincitore in quella disputa ardente che rinnovava in sede giuridica il duello che in sede forense si era iniziato in quel tempo in un processo celebre alle assise di Frosinone.

Non vi dice nulla, risalendo il corso della storia, l'opposizione di Carmignani, Vacca, Vighiani, Lombroso e Ferri? A Enrico Ferri è dovuta una frase che forse l'amico Picchiotti conoscerà meglio di me.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Ad essa ha risposto Targetti in modo definitivo.

VENDITTI. Non ha risposto affatto. Ferri diceva a proposito dei processi di Assise: « Il delitto li prepara, la scienza li discute, l'ignoranza li decide ».

Ma, oltre che dal lato tecnico, noi, avversari della giuria, crediamo di avere qualche cosa da dire anche dal lato politico.

L'onorevole Gullo — e lo ha ripetuto anche lei, onorevole Picchiotti — disse alla Camera: « Sempre che si è perduta la libertà, la giuria è stata in pericolo ». E ricordò gli esempi di Napoleone III e di Mussolini.

Io mi onoro di essere amico personale dell'onorevole Gullo. Ma mi permetto di osservare — per ciò che riguarda il fascismo — che fino al 23 marzo 1931 la giuria ha prosperato anche sotto quel regime. E vi dico anche qualcosa di più. Vi ripeto ciò che è stato ricordato alla Camera: che cioè la sentenza di Chieti, nel processo Matteotti, la quale fu innegabilmente un'ignominia, fu emessa alla stregua del verdetto di una giuria.

MACRELLI. Ho già detto com'è avvenuto. (*Interruzione del senatore Tito Oro Nobili*).

VENDITTI. È avvenuto, anche se la giuria di Chieti si fece sopraffare dal magistrato. Questo per quello che riguarda il passato. Quanto al presente, la democrazia deve misurarsi con un metro diverso (in questo dovremmo essere tutti d'accordo) da quello col quale si misurava decine di anni fa. La democrazia di oggi è diversa da quella degli scamicciati della rivoluzione francese che portavano su le picche le teste dei ghigliottinati; essa non si può misurare nemmeno col metro che nel 1919 usava Pietro Abbo, deputato contadino, che credeva romanticamente di affermare il principio della libertà intervenendo alla seduta reale con un maglione nero e un fazzoletto al collo. Democrazia significa oggi concorso di tutte le forze del Paese nella vita dello Stato e quindi anche nell'amministrazione della giustizia. Credo che il disegno di legge e in particolare modo l'organo che il disegno di legge propone obbediscano perfettamente a questo criterio.

Si obietta dall'estrema sinistra: l'Inghilterra ha la giuria, la Russia ha la giuria. L'Inghilterra, o amici dell'estrema sinistra, è un esempio che, per prudenza, dovrete evitare...

Una voce dalla sinistra. C'è la Francia, c'è il Belgio!

BERLINGUER. C'è dove non è passato il fascismo!

VENDITTI. ... Se c'è un regime antitetico alle vostre ideologie, anche nelle condizioni di oggi, questo regime è proprio quello dell'Inghilterra. La giuria in Inghilterra, la quale amministra

ancora in parrucca la giustizia, non è che la obbedienza millenaria ad una tradizione.

Quanto alla Russia è un'altra cosa. Io ho avuto occasione di documentarmi e mi documento ogni giorno su la civiltà di quello sterminato Paese, o colleghi dell'estrema sinistra; e c'è qualcuno di voi che è stato da me interrogato al ritorno da gite recenti. Conosco compiutamente quello che la Russia ha fatto per educare ed istruire il suo popolo; e lo dissi, un anno fa, parlando sul bilancio della Pubblica Istruzione. E so anche che in Russia non può esservi se non la giuria e presso di noi non può esservi che un diverso organo giurisdizionale; perchè la Russia ha un Codice penale di 47 articoli, laddove noi abbiamo un Codice penale di oltre 700 articoli; perchè presso di noi *nullum crimen sine lege*, laddove in Russia è reato tutto quello che offende la morale. Ciò fu già illustrato dalla Camera dal collega onorevole Bellavista. (*Interruzioni e commenti da sinistra*).

E veniamo al teorema. Perchè la Costituente ha precluso la strada alla giuria? Per l'articolo 102 e per l'articolo 111. E, se volete, passando dall'articolo 102 all'articolo 111, potete fermarvi fugacemente anche all'articolo 108.

Questo articolo 102 bisogna leggerlo in profondità, onorevoli colleghi; e bisogna anche ricostruirne l'atto di nascita, del quale nessuno si è finora curato.

MACRELLI. L'ho ricostruito io l'altra sera!

VENDITTI. Approssimativamente, onorevole Macrelli. L'articolo 102 dice testualmente. « La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali; possono soltanto istituirsi, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ».

Voi ricorderete la magistrale esposizione dell'onorevole Zotta su questo argomento (*interruzione del senatore De Pietro*). La giurisdizione speciale è una cosa, onorevole De Pietro; la magistratura ordinaria con sezioni specializzate è un'altra. Qui si tratta di sezioni della magistratura ordinaria con sezioni specializzate.

Alla Costituente, a proposito dell'articolo 102, secondo comma, sorse la questione (e leggo i miei appunti, perchè le mie ricerche sono state dirette e le mie parole vogliono essere precise) se con esse si volesse far riferimento anche alla partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. Vi fu pertanto chi ritenne che l'articolo potesse arrestarsi a questo punto, poichè già nel secondo comma era chiaramente indicata la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Ciò nonostante, vi fu chi reputò che i termini usati nel secondo comma dell'articolo 102 non fossero sufficientemente espliciti; e si arrivò al terzo comma. Come ci si arrivò? L'onorevole Targetti, a conclusione dei lavori della Commissione dei settantacinque della Costituente, presentò questa formula: « Nelle Corti di assise, all'amministrazione della giustizia partecipa direttamente il popolo, mediante l'istituzione della giuria ». È logico che, se fosse stata approvata questa formula, ogni questione cadrebbe. Ma la formula dell'onorevole Targetti non fu approvata; e ad essa se ne sostituì un'altra dello stesso onorevole Targetti, in cui era inclusa l'espressione: « Può partecipare il popolo », seguita a sua volta da un'altra formula, ancora dubitativa, dell'onorevole Alessandro Coppi. Ma in seno alla Costituente spirava innegabilmente un'aria poco propizia alla giuria popolare: insistendo su quelle formule, si correva il rischio di seppellirla per sempre. E allora l'onorevole Mastino intervenne, come un salvatore, con l'attuale formula dell'ultimo comma. Questa costituisce una delle solite porte che la Costituente ha lasciate socchiuse. Ne ha lasciate tante, la Costituzione, di porte più o meno socchiuse: io stesso ho avuto l'onore di parlarvi di un'altra porta socchiusa, dell'articolo 40, del diritto di sciopero: ma in quella lo spiraglio è più largo. Quando una Costituzione non è l'espressione concorde, univoca, precisa e sintetica della volontà di un popolo risorto, ma il frutto di un compromesso di partiti, è fatale che gli spiragli siano numerosi. (*Commenti*).

L'articolo 102 è, dunque, contro la giuria. L'onorevole Targetti lo comprese: comprese cioè che con l'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 102 la giuria era stata spacciata.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Non lo ha detto, perchè lo ritirò.

VENDITTI. Lo ritirò appunto per questo. Quando avrò finito di parlare, onorevole Picchiotti, e la avrò lasciata insoddisfatta, ella mi interrogherà: ed io risponderò. Fino a quando io non abbia finito di parlare, la prego, dopo tante interruzioni, di non interrompermi più.

Che cosa significa « partecipazione »? Ecco il punto, onorevole Macrelli.

MACRELLI. Vocabolario alla mano.

VENDITTI. Precisamente: vocabolario alla mano. Ma, prima di accertare il significato della parola partecipazione, che cosa significa « popolo »?

Voi date alla parola « popolo » una significazione non accettabile. Anche noi siamo popolo: noi siamo stati eletti dal popolo, ma siamo a nostra volta parte del popolo. Popolo è l'insieme degli abitanti (di qualunque condizione e cultura) che abitino un paese, una provincia, una città; non è la *plebs romana*, non è il popolino, il popolo minuto, che nel Medio Evo combatteva i magnati. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

Ciò premesso, che cosa significa « partecipazione »? L'onorevole Macrelli diceva: è questione di vocabolario. Siamo d'accordo. Ho consultato il Fanfani e Rigutini. In esso si legge che « partecipazione » è « avere o prendere parte in alcuna cosa ».

DE LUCA. Parte non è tutto.

VENDITTI. Precisamente. E, se non basta il vocabolario, ecco l'etimologia; partecipazione, da *partem capere*. Se le mie reminiscenze remotissime di ginnasio non mi tradiscono, *capio*, *coepi*, *captum*, *capere* è un verbo della terza coniugazione e significa « prendere ». Partecipare, dunque, significa prendere parte. (*Commenti*).

Il vocabolario e l'etimologia sono quindi contro di voi (*interruzione del senatore Picchiotti*). Onorevole Picchiotti, devo proprio ad ogni frase rivolgerle la preghiera di tacere? Tutto questo mi lusinga, per altro: dei colleghi che hanno parlato a favore del disegno di legge nessuno finora era stato crivellato di interruzioni come me; il che significa, dovendo escludere la ipotesi di una antipatia personale, che le mie parole possano avere il loro peso (*commenti da sinistra*). Dicevo che il vocabolario è contro di voi, l'etimologia è contro di voi; ma contro di voi è anche qualche altra cosa.

Voce da sinistra. La storia è con noi.

VENDITTI. La storia non è con voi!

L'onorevole Ruini pronunciò una frase scultorea: « Non si partecipa da soli ».

Lo stesso onorevole Gullo, nel suo discorso davanti alla Camera, dopo aver detto che « partecipare » qui non significa « prendere parte », ma « essere », dopo avere cioè dato alla parola un significato cartesiano, allorchè fu costretto a sciogliere questo rompicapo, soggiunse testualmente che, « quando si dice partecipazione, non si pone un limite, non si parla di partecipazione minima o massima; si stabilisce soltanto che la legge chiama a far parte di un organo giudiziario ». « Chiama a far parte »: il che significa, come diceva il collega De Luca che, oltre questa parte, c'è un'altra parte; perchè la parte non è il tutto.

Per l'articolo 102, dunque, la porta apparentemente socchiusa è praticamente sbarrata.

Ma essa è sbarrata anche dall'articolo 108. L'articolo 108 nel secondo capoverso stabilisce, come si è visto: « La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia »: estranei che sono anche i giudici popolari, tanto vero che, come ho detto, si voleva da alcuni costituenti che ci si fermasse al secondo comma, senza arrivare all'ultimo capoverso.

E veniamo all'articolo 111. L'obbligatorietà della motivazione esclude che voi possiate parlare di giuria.

Leggo un periodo riassuntivo, che mi sembra particolarmente felice, del discorso del Guardasigilli alla Camera dei deputati. L'onorevole Piccioni si esprime testualmente così:

« ... Quando l'articolo 111 dice che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, tale termine — qui bisognerebbe essere seri, ed io mi permetto di dirlo a me stesso — non può voler dire il sì o il no del giurato sul fatto; non può voler dire il verdetto emesso come base di una motivata sentenza del presidente; non può, tanto meno, voler dire, come qualcuno favoleggiava nella discussione che ha avuto luogo » (e aggiungo io come ha favoleggiato anche l'onorevole Macrelli in Senato) « di prendere un giurato e dare a lui il compito di motivare la sentenza sul fatto e sul diritto. La

motivazione della sentenza nell'articolo 111 vuol dire la motivazione in senso vero e letterale della parola, nel senso tradizionale e giuridico della parola ».

Voi potete prescindere da dissertazioni scientifiche e legislative; potete ridurre la motivazione alla più sintetica espressione logica del nesso di casualità del fatto con la sanzione giudiziaria; ma non poteva negare che cogliere e fissare questo legame esorbiti dalla capacità del giudice popolare.

Ancora. La via vi è sbarrata non solo dall'articolo 102, non solo dall'articolo 108, non solo dall'articolo 111 della Costituzione, ma anche dall'articolo 45 della stessa legge.

Qui, onorevole Macrelli, ancora una volta ho ammirato il suo ingegno, la sua elasticità, la sua eloquenza; ma noi le abbiamo posto tacitamente un problema. Questo: se c'è una doppia giurisdizione e occorre una duplice motivazione, quella del primo grado e quella del secondo grado, in nome di quale principio il giurato di secondo grado potrà rivedere e correggere il responso del giurato di primo grado? In nome di che si crea, senza snaturare la giuria, questa gerarchia popolare? Ella non ha risposto alla nostra domanda.

MACRELLI. Ho risposto.

VENDITTI. Come potrà di fronte a un motivo di appello per erronea valutazione delle risultanze processuali, provvedere un secondo giudice popolare che abbia la stessa natura, la stessa sagoma, la stessa funzione del primo, che non si differenzi menomamente da quello la cui sentenza è stata impugnata? (*Interruzione dell'onorevole Macrelli. Commenti*).

Credo di avervi dimostrato, indipendentemente dalla parte preliminare, storica e polemica, come, Minotauro quanto si voglia, (e lei, amico Picchiotti, non riuscirà ad essere un Teseo, perchè le manca qualsiasi filo di Arianna che possa guidarla nel laberinto), lo scabinato sia l'unica forma che la Costituzione consente.

Esaminerò rapidissimamente le questioni speciali.

Titolo di studio. Onorevole Tosato, ho già detto che io sono un fervido ammiratore della sua preparazione di parlamentare e di uomo di Governo; appunto per questo ho fatto appello a lei, perchè i miei emendamenti siano discussi

e non elusi dal troppo semplice pretesto dell'urgenza di approvare la legge.

Il mio primo emendamento si riferisce al titolo di studio. Si eleva il titolo di studio per i giudici popolari di secondo grado. E perchè? Il popolo non ammette, come dicevo poco fa, gerarchie e selezioni. Al giudice popolare non si chiede la cultura: si chiede la saggezza.

Disse il Guardasigilli alla Camera: non si possono mettere su lo stesso piano l'uomo della strada e colui che per raggiungere una laurea abbia affinato il proprio cervello negli istituti di istruzione superiore. Ma io non propongo di mettere su lo stesso piano l'uomo della strada e il laureato. Quando si è opportunamente richiesto — contro il volere dell'estrema sinistra, che afferma che, ciò facendo, si commette una ingiustizia di classe — il titolo di studio di proscioglimento dalle scuole secondarie per il giudice popolare di primo grado, non v'è motivo di chiedere il titolo di laurea per il giudice popolare di secondo grado. L'appello non è un esame del giudice popolare: il riesame del processo, sotto la guida d'un magistrato togato superiore (questo è il punto, onorevole Macrelli), può farlo anche un giudice popolare di eguale cultura; senza dire che spesso una laurea nasconde una capacità ricettiva, un livello spirituale, una sensibilità minore di quella dei licenziati dai nostri istituti secondari.

Secondo problema, secondo emendamento. Protesto contro la esclusione degli avvocati, dei procuratori, dei patrocinatori. Credo di avere l'adesione unanime dell'assemblea. L'esclusione degli avvocati, dei procuratori, dei patrocinatori...

PROLI. È un errore.

VENDITTI. È anche qualche cosa di peggio. L'esclusione degli avvocati è un errore, come diceva l'onorevole Proli, perchè viene a privare il collegio degli elementi più qualificati e di maggior rendimento; ma è anche un'offesa.

Per quale ragione ci si toglie questo diritto? Per una ragione di sospetto. Sospetto di che? Sospetto che l'avvocato, il procuratore, il patrocinatore possa essere vittima d'una deformazione professionale: che egli, cioè, a cagione della pratica professionale, non possa più ritrovare la sua anima, che egli possa averla smarrita nei meandri dei palazzi di giustizia? Se il sospetto è soltanto questo, noi possiamo rispondervi che

nei nostri studi passa ogni giorno tutta l'umanità, con i suoi dolori, con le sue ansie, con le sue esigenze di rivendicazione, con i suoi rimorsi, con i suoi cinismi; che per ciò la nostra sensibilità non solo non la perdiamo, ma la perfezioniamo e l'agitiamo come una bandiera per chiedere ai nostri simili una parola di giustizia. Ma il sospetto può essere ed è diverso. Non è un sospetto di ordine umano: è un sospetto di ordine morale, onorevole Sottosegretario. Ed io protesto, ancora una volta, da senatore, come ho finora protestato da giornalista, da scrittore, da avvocato. La nostra professione, che è la più ardua, la più maschia, la più estetica, è oramai diventata il bersaglio di tutti i guitti del palcoscenico, di tutti i foglietti umoristici, di tutti gli strateghi da tavolino. Chiunque voglia scagliare un sasso contro di noi lo scaglia impunemente: e pure noi avvocati obbediamo, come professionisti, ad una esigenza sociale non minore di quella del medico e del sacerdote. Oggi si vorrebbe dare il crisma ufficiale a questo calunnioso discredito.

E non basta, onorevole Sottosegretario. Si crede che possa essere più innoquo un ex questore, che fatalmente porterà in sede giurisdizionale la sua intramontabile mentalità di poliziotto; si crede che possa essere più innocuo un ex ufficiale dei carabinieri o un ex magistrato nello scabinato?

MASTINO. Badi a non contraddirti! Lei sostiene la inopportunità dei magistrati: e ciò è in contrasto con quello che ha detto prima in favore dei giudizi dei magistrati nelle cause maggiori.

VENDITTI. Io parlo degli ex magistrati, onorevole Mastino; non dei magistrati. Se debbo parlare, come non avrei preferito, senza sottintesi, dirò che, se si crede che noi avvocati possiamo, come assessori, parteggiare per i colleghi dell'accusa privata e della difesa, io desidero sapere per quale motivo non possa essere a maggior ragione sospettato colui che sia oggi assessore e fino a ieri sia stato collega dei magistrati che devono decidere.

E io vorrei che su questo terreno tutti i senatori magistrati — sono quattro: Azara, Varriale, Romano e Rocco — fossero accanto a me in questa rivendicazione; se è vero, come disse una volta Enrico De Nicola e come recentemente, al Congresso nazionale dei magistrati

1948-50 - DXLVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

7 DICEMBRE 1950

in Napoli, ripeté Piero Calamandrei, che tra gli avvocati e i magistrati (io voglio augurarmelo) esiste un comune cordone ombelicale per la interpretazione delle leggi e per l'amministrazione della giustizia. (*Commenti*).

Penultima questione: mi avvio rapidamente alla fine.

Onorevole Tosato, il mio ultimo emendamento è, dal lato tecnico-legislativo, quello di maggiore rilievo. Qualora questo emendamento — accettato o non accettato, non importa — non sia discusso, qualora cioè di questo emendamento non si tenga quel conto nel quale debbono essere tenute tutte le proposte che mirino a un fine sociale e rispecchino una convinzione, io mi asterrò dal voto, perchè l'innovazione principale di questo disegno di legge sarà stata frustrata.

L'innovazione, onorevole Tosato, è quella del doppio grado nei giudizi di assise. Così come è attualmente disciplinata, essa non significa nulla: lo constataavamo ieri sera, in quest'aula, in una conversazione tecnica di là dai partiti, Domenico Rizzo ed io, portando l'esperienza ed il travaglio della comune milizia professionale). Non significa nulla, onorevole Tosato, quella innovazione, se si inserisce il dibattimento di seconda istanza di Assise nello schema dell'articolo 518 del codice di procedura penale. Che cosa avviene innanzi alle nostre sezioni delle Corti di appello? Un mucchio di carte polverose e sgualcite sono *tabù* per tutti gli altri componenti la Corte, tranne che per il relatore; il relatore informa, quando informa, una Corte distratta, che guarda l'orologio e consulta il ruolo di udienza. Nulla che possa veramente dare non dico la garanzia ma la speranza di un riesame collettivo delle questioni. Volete che questo avvenga anche per i reati più gravi? Volete cioè togliere al doppio grado di giurisdizione, che può sfociare nell'ergastolo, l'attualità plastica di un secondo dibattito? La Giustizia, ammesso che essa non sia un'irraggiungibile Fata morgana, si svela soltanto in dibattimento, per mezzo dei testimoni, a traverso i loro atteggiamenti, i loro contrasti, le loro riserve, le loro reticenze. La carta scritta non serve.

PERSICO. Si avrebbe un altro giudizio di primo grado.

VENDITTI. No: vi sarebbe un dibattimento di secondo grado. L'articolo 518 è la tomba del

secondo grado. Se lo applicate anche in Assise, rischiate di seppellire la più bella e grande conquista realizzata da questa legge.

Nè basta. Vi sono altri elementi secondari di polemica. Si potrebbe, per esempio, osservare che, se il dibattimento rimanesse uno solo, quello di prima istanza, esso resterebbe affidato a giudici meno numerosi ed esperti; il paludato consesso di secondo grado, formato da nove persone e presieduto da un consigliere di Corte di cassazione, non dovrebbe fare altro che il revisore di prove male raccolte. Avrebbe cioè la maggiore responsabilità giurisdizionale un collegio insufficiente; e avrebbe un compito di mero e problematico sindacato retrospettivo un collegio sovrabbondante.

Un'ultima osservazione: ed avrò finito. L'ultima osservazione, colleghi dell'estrema sinistra, riguarda le donne.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Qui siamo uniti.

VENDITTI. Forse. Inclusione od esclusione delle donne? Vi dico con la maggiore franchezza che io sono perplesso. Sento, per altro, il dovere di dichiarare che di questo problema si deve parlare con accento diverso da quello col quale se ne è parlato finora.

Dimentichiamo alcune frasi sfuggite all'amico senatore Antonio Romano, che (mi spiace di parlare in sua assenza) fece aleggiare ieri in questa aula un soffio « antiprendisole » non solo inopportuno ma anche privo di originalità. Con maggiore lievità trattò la questione l'amico senatore Zotta; ma non è da quel lato soltanto che si debba esaminare la questione.

Quando si discusse l'articolo 51 alla Costituente, si spalancò la porta degli uffici pubblici e delle cariche elettive ai cittadini dell'uno e dell'altro sesso, secondo i requisiti stabiliti dalla legge: ne profittarono tutte le colleghe della Camera, quelle di sinistra e le democristiane (del partito liberale donne alla Costituente, purtroppo, non esistevano). (*Commenti*). E, quando si arrivò all'articolo 98, esse chiesero a coro l'accesso alla magistratura. L'emendamento relativo, che portava come prima firma quella della comunista onorevole Maria Maddalena Rossi, non fu approvato; ed allora si ripiegò su un ordine del giorno sottoscritto dalle rappresentanti dei vari partiti e svolto dalla democristiana onorevole Maria Federici. L'ordine del giorno

fu approvato. Esso stabiliva che l'articolo 51 era una garanzia per la tutela del diritto della donna di accedere anche alla magistratura, secondo i requisiti di legge.

Che cosa è avvenuto da quel giorno ad oggi? Vi fu una intervista concessa dal compianto ministro onorevole Grassi; v'è stata una dichiarazione alla Camera dell'onorevole Piccioni. L'onorevole Grassi ricevette una giornalista, Zara Algardi, avvocatessa, la quale gli ricordò che negli Stati Uniti d'America, in Russia, in Svezia, nel Sud America, in Inghilterra (sia pure limitatamente al tribunale dei minorenni), in Francia, esistono anche giudici di sesso femminile. Il Ministro tessè le lodi di Teresa Labriola, che era stata la prima sacerdotessa di Temi in Italia; e si sottrasse a un preciso giudizio. Più esplicito è stato il Guardasigilli onorevole Piccioni. Egli ha detto: no. Ma si tratta di una questione che non può essere decisa con un no o con un sì. Onorevole Macrelli, anche qui i monosillabi si rivelano insufficienti.

Non si può, di fronte a 13 milioni di elettrici (tante sono in Italia, di fronte a 12 milioni di elettori), escluderle dalla magistratura popolare, quando alcune di esse — le elette — esplicano al nostro fianco funzioni di legislatori.

Io pongo, anzi, una prima questione: inserire le donne negli elenchi dei giudici popolari non significa ipotecare a loro favore uno scanno nell'ordine giudiziario. E noi dobbiamo oggi decidere soltanto se esse possano partecipare allo scabinato.

Non bisogna dimenticare a questo proposito che cosa sia la donna di oggi: la donna del 1950. Un ordine del giorno dell'onorevole Maria Lisa Cinciari Rodano riassunse felicemente innanzi alla Camera le benemerite delle moderne donne italiane.

Per ciò che riguarda noi, rendiamo omaggio, nella rinnovata civiltà democratica, all'opera paziente e silenziosa, al contributo sempre valido e talvolta sublime che la donna apporta alla vita familiare, che è la fucina dell'Italia di domani. Ammiriamo la fatica delle donne, nelle officine, nelle aziende, nei solchi, nelle risaie. Riconosciamo alla donna che lavora il diritto alla parità della ricompensa, alla tutela della maternità, all'assistenza, all'istruzione dei figli. Ci inchiniamo al ricordo del virile eroismo delle donne che combatterono

la lotta partigiana. Seguiamo con commozione la pietosa abnegazione delle donne, quando bendano ferite, quando detergono lagrime, quando illuminano tenebre; e con interesse ne seguiamo l'entusiasmo, la tenacia, la saggezza quando organizzano i loro partiti o proclamano le loro fedi. Prendiamo atto, risalendo il corso della storia, che, non solo nelle arti, ma anche nelle scienze, alla gloria degli uomini si è aggiunta quella delle donne; e che dalle donne sono discesi talvolta anche i destini dei popoli.

Ma, d'altra parte, appunto perchè spesso troviamo nelle donne valori morali ed ideali che non senza umiliazione cerchiamo invano in noi stessi, ci domandiamo se veramente la donna possa avere la capacità di giudicare senza urtare nella sua essenza primordiale e nella sua stessa fisiologia.

Diceva il collega onorevole Pietro Mancini alla Costituente: « Nessuno meglio della donna può con infallibile parola ispirarsi all'equità, perchè l'equità non è altro che la forma sentimentale della giustizia, così come la giustizia non è altro che la forma razionale dell'equità ». D'accordo che l'equità sia precisamente questa; ma temiamo che la donna, il cui essenziale destino è quello di perdonare, non di giudicare, possa, nella sua passionalità (perchè ha il privilegio di essere la creatura più passionale dell'universo), tra la passione e l'equità, obbedire alla prima, piuttosto che alla seconda.

Questo timore, o colleghi, mi suggerisce l'interrogativo che vi pongo. Sarò lieto, tuttavia, come uomo, come italiano, come parlamentare, come liberale, se da quest'aula, questo timore sarà stato fugato.

Credo di avere esaurito il mio compito. Vi ho parlato del motivo per il quale ritengo che la Costituzione non ammetta altra soluzione che lo scabinato.

Vi ho detto come questa soluzione debba essere integrata e corretta dagli emendamenti che ho presentati.

Vi ho consegnato un interrogativo che riguarda la partecipazione delle donne, come giudici popolari, allo scabinato.

Consentitemi, prima che io finisca, di mandare un saluto alla memoria di Giuseppe Grassi, dal quale il Ministero di grazia e giustizia ha raccolto in eredità il disegno di legge. Noi ne siamo orgogliosi come liberali. È questa una

nuova conferma, particolarmente opportuna in questo momento, dell'efficienza e della lealtà con cui il Partito liberale ha collaborato alla ricostruzione del nostro Paese. (*Applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lavia. Ne ha facoltà.

LAVIA. Non vi scandalizzate, o amici di questo settore, se io, democristiano, intervengo nella discussione di questo progetto di legge, per dire chiaro e preciso il mio pensiero. Qui, in quest'Aula, si è parlato e si parla della giustizia. Ebbene: noi dobbiamo occuparci di un problema interessante ai fini di essa. Dobbiamo occuparci del « Riordinamento dei giudizi di Corte d'assise ». Mio caro amico Tosato, io vedo oggi un'ombra di tristezza passare sulla tua fronte pensosa. Tu sei triste!... Perché? Perché... tu non sei colpevole.

Tu non sei l'autore di questo disegno di legge, ma sei l'uomo paziente e generoso dell'Evangelo che è costretto a scontare i peccati altrui ed a sopportare critiche e, forse anche gli elogi, non sempre sinceri, degli oratori che si avvicendano in una nobile gara. Ma io, protestandoti, la mia incondizionata stima, ti chiedo di consentirmi la maggiore libertà di parola nell'attuale dibattito. Io parlo per dire la verità secondo che il sentimento ed il pensiero mi dettano.

Il collega Venditti, che mi ha preceduto, ha detto che questo disegno di legge ha molti pregi e nessun difetto. Io non sono di questo avviso; e penso invece, che abbia molti difetti e nessuna virtù. Ciò dimostra l'esperienza degli uomini che hanno frequentato le Aule di Corte di assise, degli uomini che hanno avvicinato il loro palpito a quello dei giurati. E di questa esperienza bisogna pure servirsi. Coloro che conoscono la funzione della giuria non possono approvare questo disegno di legge.

Analizziamo, un po', le due relazioni che lo accompagnano. Quella di maggioranza contempla esclusivamente due ragioni, per le quali è contraria alla giuria: la discendenza di questa legge dai principi della vigente Costituzione e l'incapacità del giudice popolare.

Circa la diretta discendenza di questa legge dalla Costituzione, che sarebbe il primo argomento della relazione di maggioranza, io osservo soltanto che la Costituzione non è af-

fatto contro la giuria. Anzi al capoverso 2° l'articolo 102 dice testualmente « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'Amministrazione della giustizia ». Credo che non ci sia bisogno di commenti o di disquisizioni sulla parola partecipazione.

E guardiamo un po' alla famosa incapacità del giudice popolare che è il secondo argomento della relazione di maggioranza.

Rispondendo ad un *referendum*, sul funzionamento dell'assessorato nelle Corti di assise, al quale prima di me avevano risposto i più grandi giuristi del tempo, così io scrissi: « Mi si consenta di aggiungere alle parole di Cardinali e Vescovi, nel campo del diritto penale, la mia modesta voce di sagrestano. Io ho rimpianti per la giuria del popolo che è una condizione di libertà. Là dove scompare la giuria, per fatali coincidenze scompare la libertà. E sopravviene lo scabinato ».

Oggi esso si riveste di novelle fronde con questo disegno di legge e ci riporta ai tempi più foschi dell'oscuro medioevo feudale. Ed allora, onorevoli colleghi, vorrei domandare all'amico Venditti: che cosa hai pensato quando hai vestito la toga davanti alle Corti di assise? Hai pensato di travarti di fronte ad uomini che, pur senza cravatta, così chiamava un grande i giudici popolari, rendevano giustizia e molto meglio che lo scabinato. Risulta, infatti, dalle statistiche che furono pochissimi i ricorsi contro i verdetti dei giudici popolari. Si è voluto dissertare sulla parola popolo. Che cosa è il popolo, si è detto? Il popolo siamo tutti. Ebbene tutti possono, rispondo io, essere giurati. Avranno una licenza o non la avranno, giudicheranno sempre con il loro buonsenso di uomini onesti. In quest'Aula, dove bisogna parlare con molto ossequio e con molta tranquillità e col dovuto rispetto al Senato d'Italia che ha nobili tradizioni, a questo Senato d'Italia che è stato sempre, in tutti i tempi della nostra storia nazionale, il palladio della giustizia e della libertà, in quest'Aula, dove non si debbono assumere atteggiamenti cattedratici, si è voluto dare anche lezioni di grammatica e di lessicologia. Accidenti alla retorica! così esclamava, esordendo Genunzio Bentini in una Corte di assise. Accidenti alla retorica, perchè qualche volta prende il soprav-

vento e si perde il filo del discorso e ci si impiglia nel *lapsus* insidioso, sempre in agguato per chi parla. Ebbene io penso che di grammatica, per discutere questo disegno di legge, non ne occorra, di vocabolario non ne occorra. Discutiamo come possiamo e sappiamo, anche sulla Corte di assise. La relazione di maggioranza è una bella sintesi, ammirevole per sostanza e forma. Accenna ad un certo punto al Carrara ed al Pessina. L'onorevole Venditti ha letto un passo del Carrara, credendo di leggere lo scritto di un avversario della giuria. Ma il Carrara, non è mai stato detrattore della giuria, e così pure il Pessina, entrambi maestri sommi della cattedra e del foro. Essi, grandi italiani, hanno segnato un passo gigantesco nella storia del nostro diritto penale. E a questo punto mi vien fatto di rilevare che lo scabinato, tuttora in atto, ha torto il collo all'eloquenza, la più bella manifestazione dell'oratoria nelle Corti d'assise. E conviene qui, in quest'aula augusta, rievocare le grandi ombre di Nicola Amore, Gaetano Manfredi, Pietro Rosano, Francesco Rubichi, Arturo Vecchini, Enrico Ferri, Giuseppe Romualdi, Genaro Marciano, Orazio Raimondi, e, perchè no? Francesco Alimena, il grande oratore della mia terra di Calabria. La giuria sia pure con le sue giuste, moderate ed inevitabili passioni, alle quali non riescono talvolta a sottrarsi nemmeno i magistrati, esaminava le varie questioni proposte e metteva il giudice togato in condizioni di pensare che anche esso era in fondo un uomo vestito degli stessi panni dei giurati, con lo stesso cuore. Infatti (questo è il pregio), il giurato giudica, non soltanto con le leggi che avvizziscono nei codici, ma soprattutto con quel sentimento di giustizia che sgorga spontaneo dal cuore come un getto zampillante della bontà umana.

Ed il giovane Francesco Alimena, nipote di quello che poco fa ho citato, niente ha scritto o detto contro la giuria popolare. Dice che il giudice togato non ha sempre quegli elementi tecnici necessari, onde ha bisogno di ricorrere ad altri che ne siano in possesso. E, citando alcune categorie, viene praticamente a disegnare un modello di giuria specializzata causa per causa; ciò che evidentemente riesce quanto meno difficile nell'attuazione. Il Carnelutti sostiene una giuria di tipo consultivo e non delibe-

rante, ma non è contro di essa. Non mancano perciò gli autorevoli consensi alla nostra tesi. Si è detto anche della inscindibilità tra fatto e diritto, onde la incompetenza dei giudici popolari. Ma che significa ciò? Quando Faust, stanco di aver meditato sulla Bibbia, sentì l'ebrezza del mattino che gli alitò sul viso, gridò: *in principium non erat verbum, erat factum*. E ciò è in un certo senso vero. Perchè è il fatto quello che conta e solo dopo il suo accertamento, in un secondo momento, si guarda al soggetto attivo del reato. Ma l'elemento primo è quello che debbono accertare i giurati con le testimonianze, non con quelle false e bugiarde, ma con quelle sincere, di chi viene a deporre la verità dei fatti. Allora il giudice popolare raccoglie la testimonianza, critica, censura, seleziona quello che è stato detto in istruttoria e forma il suo parere. Quindi la verità bisogna coglierla nel fatto. Ed allora chi è il giudice naturale del fatto? È forse il magistrato togato? Per carità! Egli non vive a contatto quotidiano con coloro che deve giudicare. Ecco perchè si dice che giudicare il proprio simile è cosa abbastanza ardua e difficile. Ecco perchè il popolo deve essere giudicato dal suo giudice naturale, che è il giurato, perchè giudice naturale del fatto, e nessuno, per i precetti fondamentali del diritto, può essere sottratto al giudizio del giudice naturale. Ora, la giuria è appunto il giudice naturale, non il giudice tecnico. Questa tecnicità nel campo del diritto penale, è un fatto che non comprendo. Perchè nel campo del diritto penale bisogna avere il cuore saldo, l'intelletto pronto per poter risolvere i vari problemi. E per questo, il giurato è più che idoneo. Il reato è un fatto complesso. Ci sono gli elementi che si possono assodare e gli elementi imponderabili, dei quali bisogna pur tenere conto. E subentra anche la responsabilità sociale, l'ambiente, che molto spesso il magistrato non conosce. « O uomini o natura, vil scellerato mi faceste voi » grida il gobbo buffone nell'immortale melodramma del Verdi. E questa frase di Rigoletto è una sentenza che deve farci meditare. Essa spiega perchè vi fu « una tempesta in cielo e in terra un omicidio ». La legittima difesa, ad esempio, la coscienza popolare la comprende nei giusti termini, perchè la sente, come sente ogni altro reato, all'esame obbiettivo del fatto. Una volta

il Presidente della Corte, dopo il dibattito, faceva il riassunto ai giurati, cosa che venne poi abolita, perchè si faceva in pratica una seconda requisitoria. Nel 1913 avemmo, infatti, una riforma della giuria. Il verdetto si faceva in Aula, dove stavano i difensori, uno per ogni imputato. Quando il Presidente sottoponeva all'esame della giuria i vari quesiti, i difensori intervenivano, i giurati rispondevano sì oppure no, a secondo il loro convincimento. Ed il monosillabo con il quale rispondevano era più eloquente di ogni motivazione. Ed il loro silenzio era più eloquente di qualsiasi parola, perchè il silenzio giuridico è un silenzio che brilla fra le tombe e fra le stelle del cielo.

Ed allora, quale difetto ha il giudice popolare? Nessuno! Esso ha virtù che sfolgorano nei secoli. Cosentitemi ora, onorevoli colleghi, un ricordo giovanile.

Nel 1912 si agitò nella Corte di assise di Rossano un grave e grande processo: il processo di Verbicaro. Quel processo, signori miei, aveva uno sfondo politico. Io avevo allora 24 anni — ora la mia giovinezza è molto lontana — e dal canto mio enunziai una tesi sulla folla che delinque. Perchè aveva delinquito quella folla di Verbicaro? Perchè aveva ucciso una guardia municipale? Perchè aveva fatto morire di *shoc* un magistrato? Perchè aveva commesso altri delitti? Per quali ragioni? Perchè quella gente venne mantenuta per anni ed anni senza strade, senza acqua — così come ancora oggi purtroppo — senza cimitero, senza chiesa, senza niente che li potesse rendere più evoluti. Viceversa erano tanto indietro da credere che il colera, che allora affliggeva quella popolazione, fosse causato da una polverella che si faceva spargere dai ricchi o dal Governo. Ed in quella calamità la gente si rivolse al Curato per dire: « preghiamo, perchè la nostra decimazione abbia termine ». Ed a questo il sacerdote rispose: « Non è la mano di Dio, è la mano dell'uomo ». Ciò sembrò ai fedeli un riferimento a quella loro credenza; ed allora si ebbero fatti molto gravi... Quattro o cinque mesi durò quel processo. Io difendevo il maggiore imputato — si chiamava Silvestri — quello che aveva stroncato la testa alla povera guardia municipale e la portava come trofeo nelle vie del paese, suscitando maggiore esasperazione nella folla tumultuosa. Vennero

periti a discutere se quegli imputati avessero avuto la volontà di delinquere, o se piuttosto, quello che io sostenni, non si fosse formata una psicosi di delitto in quella folla, per cui tutti avevano agito inconsapevolmente. C'erano già i barlumi della scienza in proposito con gli scritti di Scipio Sighele. Io parlai ai giurati, dopo tanti altri avvocati e giovane come ero mi battei con coraggio e dimostrai che quella folla aveva agito in uno stato di semi-infermità di mente. I giurati seguirono la discussione attentamente, rimasero nella camera di consiglio — allora c'era la camera di consiglio anche per i giurati — per qualche tempo e risposero ai moltissimi quesiti, formulati durante il dibattito, in una maniera magnifica. Onde Federico Ferri si congratulò, attraverso la stampa, con la giuria di Rossano per la decisione precisa, intaccabile, perentoria. E potrei ricordare tanti altri casi, io, che ormai ho una lunga esperienza delle Corti di assise.

E passo alla relazione di minoranza. Ma perchè minoranza? Minoranza della Commissione ma non della coscienza popolare. Onorevole Picchiotti io ho letto e ponderato la tua magnifica relazione. Un po' troppo lunga, però. Ma ci sono dei punti che hanno colpito il mio cuore e li ho impressi nella mia mente. Hai citato, molto opportunamente, Pasquale Stanislao Mancini, del quale sono corso subito a consultare il testo che hai trascritto. Il pensiero di questo grande maestro e grande italiano è una luminosa verità. Io non leggo il passo che hai riportato: lo leggerai tu quando svolgerai la tua relazione. Leggendo la relazione del collega Picchiotti, mi sono imposto di guardare un po' nella storia di questa avversata, ingiustamente avversata, giuria. Ed allora mi balzò nella memoria per una strana associazione di idee, Robespierre « io guardo come un punto incontestabile che i giurati siano la base più essenziale delle libertà; senza questa istituzione io non posso credere di essere libero, per quanto sia liberale la vostra costituzione ». Siamo nel periodo della rivoluzione francese, quando si cantava il canto della libertà. Dunque, se manca la giuria manca la libertà.

Signori, non voglio più attardarmi. Io non so quale sarà la mia posizione circa il voto, ma, quanto meno, mi asterrò dal votare questo disegno di legge che non appaga le esigenze nè

della giustizia nè della coscienza popolare. Bisognerebbe modificarlo profondamente, dare un'altra visione a questo fantasma di legge che vaga ora sui nostri cieli. Ma lasciate ancora le cose come stanno! È meglio! Non peggiorate quello che è già malfatto! Prima, però, di chiudere il mio dire su questo problema, vorrei esprimere un mio modesto avviso. Data la necessità del giudice popolare vi è un rimedio per togliere di mezzo la così detta incapacità di tali giudici? Sì! Perché nelle nostre scuole secondarie non si insegnano le istituzioni civili e penali? Perché non si prepara una coscienza giuridica nel popolo? Io raccomando al rappresentante del Governo che prenda questa iniziativa per la nuova civiltà di questa nostra Repubblica. Che si crei una nuova coscienza giuridica nel popolo, che si crei tutto quello che necessita al cittadino che si avvia per le vie del mondo in cerca della sua fortuna ed in cerca della fortuna collettiva. Fate questo, signori del Governo, ed allora Iddio vi benedirà. Io finisco con l'augurio che finalmente, cessate le contese sterili nel mondo, tutti i popoli possano avviarsi per la via della pace veramente cristiana, universale, per quella pace che è l'eterno anelito del mondo. (*Applausi dai vari settori e congratulazioni*).

MOLÈ SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ SALVATORE. Onorevole Presidente, dovrebbe ora parlare, al posto del senatore Gonzales, il senatore Berlinguer. Se all'onorevole Berlinguer non dispiace, desidererei prendere io la parola per il fatto che martedì prossimo non potrò partecipare alla seduta.

BERLINGUER. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Ha allora facoltà di parlare il senatore Molè Salvatore.

MOLÈ SALVATORE. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la cortesia dell'amico senatore Berlinguer mi costringe ad abbreviare, a sintetizzare, come del resto era mia intenzione, poichè non intendo protrarre attraverso elucubrazioni inutili o divagazioni oziose la discussione, perchè a me pare, onorevoli colleghi, che qui si sia fatta un po' (ho sentito anche nei corridoi qualche piccola malevola critica) la giostra degli avvocati. Me ne dispiace, perchè nel trattare questo problema non si gio-

stra, ma è un problema che va esaminato profondamente ed io penso che probabilmente aveva ragione il senatore Rocco quando prospettò la sua sospensiva. Questo progetto di legge doveva venire molto discusso, molto esaminato e vagliato prima della discussione pubblica nell'Assemblea. Esaminerò il disegno di legge senza perdermi nel buio o nella luce della storia, nelle citazioni dei professori di diritto che avranno, sì, enunciato delle teorie, manifestato delle espressioni, dato dei giudizi valevoli e fondati, ma non è con i giudizi dei grandi che si risolve questo problema, che, a mio modo di vedere, deve essere prima risolto nel clima storico, nell'attuale clima storico della democrazia italiana. Non c'è dubbio, o signori, che il progetto di legge che si presenta non ha la caratteristica di un progetto profondamente e sanamente democratico e non c'è dubbio, o signori, che noi sosteniamo — lo dirò subito — il sistema della giuria, perchè esso risponde alla coscienza collettiva di una sana democrazia ed è il prestigio di tutte le libertà. Io non sono solito di usare espressioni retoriche e frasi fatte: io sono un po' troppo scheletrico. Prospetterò tutti gli argomenti pro e contro: a favore della giuria e contro la giuria; a favore e contro lo scabinato, e vedrò, a mio modo di pensare, quale sia il migliore dei sistemi.

Non c'è dubbio che la giuria fu eliminata dal fascismo, fu cancellata dal fascismo...

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. E perchè?

MOLÈ SALVATORE. Non voglio saperlo. Ciò dimostra che la giuria era un'istituzione democratica, era una garanzia. Ma l'onorevole relatore di maggioranza scrive nella sua relazione che la giuria aveva fatto quasi bancarotta, era venuta meno ai principi da cui era sorta, cioè la difesa delle istituzioni democratiche, tanto è vero che negli anni di grazia 1921 e '22 la giuria assolse molti fascisti. Ora mi permetto di obiettare all'onorevole Merlin che quando lo stato liberale era traballante da tutte le parti, quando c'era l'illegalismo pieno, quando il fascismo dilagava nelle strade, quando c'era la lotta armata nelle strade, la giuria non poteva funzionare, essa decadeva con la democrazia che andava morendo.

MAZZONI. I giudici fecero peggio.

MOLÈ SALVATORE. I giudici, mi suggerisce il collega Mazzoni, anche loro dovettero cedere. O signori, ricordo — giacchè siamo in tema di ricordi, e poichè qui dentro tutti abbiamo parlato delle nostre cause, dei nostri giudizi, abbiamo parlato dei grandi uomini di prima statura, dei grandi avvocati (e tutto questo io lo sottoscrivo) ma non è con questi argomenti che si risolvono i quesiti — ricordo che nel 1921, quando i fascisti bruciavano le sedi delle leghe dei contadini, all'indomani di una spedizione punitiva, di un devastamento dei mobili delle sedi, erano arrestati e condannati i capi delle leghe. Ricordo che nella mia provincia di Siracusa avevamo nelle mani 13 o 14 amministrazioni socialiste; in otto giorni le amministrazioni caddero per intero e ci furono 18 morti per le strade. Come volete che funzionasse la giuria in queste condizioni? Come volete che la giuria potesse essere il presidio di una libertà che si offuscava, che veniva distrutta giorno per giorno dall'illegalismo fascista e, lasciatemelo dire, dalla complicità dei Governi democratici del tempo? Io, o signori, prospetto due ipotesi: giuria o scabinato, e rilevo due argomenti dalla relazione di maggioranza. Della relazione di minoranza non mi occupo, caro collega Picchiotti, perchè dovrei occuparmene per fare una violinata; tutti hanno ammirato la sua relazione, ed anch'io l'ammiro poichè è meravigliosa, ma non mi occupo degli argomenti della relazione di minoranza perchè ho i miei argomenti, che possono magari essere uguali a quelli della minoranza, ma ho i miei argomenti e le mie ragioni che sostengono questi argomenti che io mi permetto di prospettare all'Assemblea. Prima di tutto l'onorevole Merlin nella sua relazione dice: il professor Carnelutti prospetta l'ipotesi di una giuria con voto consultivo e non con voto deliberativo. È caduto tutto l'argomento. Il professor Carnelutti ammette la giuria sia pure con voto consultivo; dunque, non è vero, come diceva l'onorevole Venditti, che la giuria non ha nessun valore perchè è composta di ignoranti, di semianalfabeti. Nessuno ha pensato a dei giurati analfabeti, perchè un minimo di cultura, di istruzione essi debbono averla.

Dunque, il professor Carnelutti ammette, come ipotesi, la giuria a fini consultivi, non a

fini deliberativi. L'onorevole Venditti diceva: ma come si può pretendere che dei semianalfabeti possano giudicare dei problemi che la legge scritta ha prospettato, che il magistrato, con la sua cultura, con la sua esperienza talvolta lascia indefiniti e indefinibili, e si devono percorrere parecchi gradi del giudizio per arrivare alla decisione ultima della Cassazione che emette una sentenza definitiva? Qui il problema è un altro. Cominciamo a stabilire questo, che i giudizi di Assise per la nuova legge non sono quelli sottoposti finora al giudizio delle Corti di assise, perchè la procedura penale è cambiata. I giudizi vengono ora sottoposti alle Assise per ragioni qualitative. E quali sono i reati che dovrebbero essere giudicati in Assise? I reati contro la personalità dello Stato, gli omicidi, la strage ed epidemie, gli omicidi per causa di onore, i maltrattamenti in famiglia e l'abuso dei mezzi di correzione, quando c'è un morto. Signori, io sono contrario all'inclusione, nella competenza delle Assise, della rapina aggravata o non aggravata; sono contrario all'inclusione del sequestro di persona, all'inclusione del reato di estorsione, perchè di questa materia si debbono occupare soltanto i magistrati. Io sono invece del parere che i reati da attribuire al giudizio della Assise siano quelli elencati nella prima parte e che sono stati prospettati dal Governo, proponente del disegno di legge. La Camera dei deputati ha incluso questi reati contro la proprietà. Ma, signori, il problema di fatto che si deve esaminare qui è questo: che cosa deve giudicare il giurato? Ed è qui che il senatore Venditti sbagliava, perchè il giurato non giudica sulla legge scritta. Debbo dire che sono sorpreso, perchè ascoltando l'onorevole Venditti ho ascoltato un oratore di valore come forma e come proprietà di linguaggio, ma gli argomenti che ha posti li ha infranti egli stesso, li ha distrutti dopo averli posti. Egli si è infatti domandato: cosa è il popolo? Noi non diciamo che il popolo è il terzo o il quarto stato, non cantiamo: « avanti popolo alla riscossa », nè parliamo di « Dio e popolo » come Mazzini. Diciamo però che il popolo è il popolo che lavora, il popolo che vive e che ha gli stessi diritti degli altri. E questo è il popolo, il popolo che ha diritto all'elettorato attivo e passivo, che ha diritto alle cariche pub-

bliche: tutto promana dal popolo! Invece il collega Venditti ha escluso una parte di popolo; non so come l'abbia chiamata; l'ha chiamata analfabeta, popolino. Non so cosa sia questo popolo! Ma poi egli ha accennato alla donna delle risaie, alle donne lavoratrici ed allora è caduto tutto il suo argomento. Se lui vuole che si includa la donna lavoratrice, la donna della resistenza, la donna che ha preso il fucile per combattere, se lui vuole questo, allora deve volere anche il popolo, perchè nel popolo c'è la donna e c'è l'uomo e ci sono tutti coloro i quali vivono di lavoro e di attività.

A questo punto permettetemi di aprire una parentesi. Io sono convinto della opportunità della giuria non perchè appartengo al partito socialista; sono convinto perchè ho profondamente esaminato tutte le ragioni, perchè ho frugato nella mia coscienza e nella mia modesta esperienza. Io non dico che posso assurgere ai grandi processi, e mi deve scusare, onorevole Venditti, se io critico la sua esemplificazione. Non doveva farne lei, di esemplificazioni. Ci ha parlato del processo dell'onorevole Porzio: orbene, se ci fosse stata la giuria, me lo sa dire lei se Graziosi sarebbe stato assolto o condannato? Non lo so, mi risponderà, ma se fosse stato assolto, direbbe che quello è stato un verdetto scandaloso.

VENDITTI. È meglio che non me lo domandi.

MOLÈ SALVATORE. Per quel che riguarda poi il processo Matteotti, è scandaloso quello che fece la giustizia? Ma i giurati chi erano? Erano fascisti! Anche la giuria ha la sua espressione, la sua eloquenza, il suo clima storico.

Concludendo, noi che difendiamo la giuria, e quindi gli ignoranti, finiamo con l'essere dei demagoghi, si dice. Ma entriamo nel merito. Quali sono le obiezioni che si fanno alla giuria? Innanzi tutto questa: ammettere la giuria significa fare entrare il popolo nella giustizia. Orbene, noi diciamo che deve entrare, perchè la Costituzione lo impone. Io non ho sentito ancora portare a sostegno di dissertazioni costituzionali degli argomenti politico-giuridici esatti. Lei, onorevole Venditti, ha fatto una dissertazione letterale sull'articolo 112, ma ha dimenticato di richiamarsi a tutto lo spirito della Costituzione. La Costituzione non ebbe il coraggio

di affrontare il problema della giuria. Io non so il perchè, perchè non ero tra i costituenti. VENDITTI. Lo bocciò.

MOLÈ SALVATORE. Non è vero, non lo bocciò; potrà essere bocciato più tardi, se mai.

MUSOLINO. Fu respinto l'ordine del giorno Cappi che non voleva la giuria.

MOLÈ SALVATORE. La giuria non fu ammessa, ma ne fu profilata l'ammissione.

Il primo argomento che si porta, è la mancanza di cultura. Ma mi dica un po': questi assessori di cui si richiede, per esempio, in primo grado il giudizio — per il secondo grado lei ha avuto, onorevole Venditti, un po' di pudore; ha difeso le donne a spada tratta — questi signori che debbono giudicare, che laurea hanno? La laurea in legge, no. Ed allora che laurea? Ad esempio un professore di agraria è qualificato, appunto perchè tale, a vedere se c'è la prova o no nel processo penale? Caro Venditti, o tu gli riconosci la capacità intellettuale o non gliela riconosci?

VENDITTI. Io non chiedo la capacità tecnica.

MOLÈ SALVATORE. Altro errore: il convincimento. Che cosa è il convincimento? Io non lo so; vorrei sentirlo spiegare da avvocati. Vorrei sentire su questo punto il senatore Gonzales che è un grande avvocato. Il convincimento non è desunto dalla legge scritta. Ai giurati si presentano questi quesiti: sussiste o no il fatto? E poi: è colpevole o non è colpevole l'imputato? Ed allora sono gli elementi di fatto che devono essere esaminati e gli elementi di fatto li può esaminare anche l'analfabeta, e se non li sa esaminare l'analfabeta, non li sa neppure esaminare il professore di agraria o di economia e commercio.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Almeno deve sapere leggere e scrivere.

MOLÈ SALVATORE. Il progetto Gullo prevedeva appunto la licenza elementare.

Altro punto. I giurati secondo voi non hanno la cultura sufficiente e siccome la Costituzione parla di provvedimenti giurisdizionali che devono essere motivati, poichè la giuria non motiva, essa non è competente.

Se la motivazione significa premessa e conseguenza aristotelica, allora è il tecnico che deve farla; se significa dialettica di prova, è sempre

1948-50 - DXLVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

7 DICEMBRE 1950

il tecnico ad attuarla, ma se invece prova del fatto significa accertamento di esso, per far questo non occorre nè essere professori o scienziati, nè essere un Carrara e così via: basta essere uomini, avere la capacità di intendere e di volere.

Altro argomento: gli assessori. Il progetto primitivo dava agli assessori un minor numero di posti. La Camera invece ha elevato il numero degli assessori e ciò dimostra quel che dicevo io. A questo proposito ricordo che il congresso internazionale del diritto penale, svoltosi a Palermo nel 1933, concluse che lo scabinato è un sistema ibrido, empirico. Ma almeno che c'entri il doppio degli assessori per poter arginare quella che è — scusino i magistrati — l'invadenza della Magistratura! Sì, invadenza. La camera di consiglio che cosa è insomma? Non c'è bisogno di essere grandi avvocati per sapere queste cose, anzi noi piccoli avvocati queste cose le sappiamo meglio di tutti. Che cosa è la camera di consiglio? Cinque assessori, due magistrati; ora, nell'appello voi dite sei assessori e tre magistrati: sono stati cioè aumentati i magistrati. Suole avvenire che c'è una decisione in cui hanno la maggioranza i giudici del popolo, non assessori, come li chiamò il fascismo poichè dopo la Liberazione con la nuova legge non furono più chiamati assessori ma giudici del popolo il che dimostra che un progresso c'era. Se gli assessori sono in maggioranza, chi fa la sentenza? E qui viene in argomento la famosa sentenza suicida. Chi fa la sentenza? Il magistrato potrà fare una sentenza illegittima che la Cassazione casserà? Ed allora che giustizia è questa?

Secondo argomento: qualità dei giudici. Aveva ragione Rocco quando disse: ma nella Corte d'assise ci debbono essere giudici specializzati in sociologia, in biologia, in psichiatria, oltre che in diritto penale. Ma ci sono questi giudici? Sono preparati o non sono preparati? Avviene spesso che dopo la carriera di venti, di venticinque anni, che il magistrato ha fatta in rito civile, lo si manda alla Presidenza di una Corte d'assise con degli assessori di cui nessuno è avvocato ed allora vengono fuori quelle tali decisioni che conosciamo... E voi avete paura delle sentenze, che chiamate scandalose, della giuria? Perchè scandalose poi non lo so: *errare*

umanum est. È vero o non è vero che nei giudizi può errare il magistrato come può errare il giurato? Perchè voi chiamate scandaloso questo? Dovreste dimostrare che c'è la malafede nella decisione. Ed allora, signori, io entro nell'esame del progetto di legge così come è. Io so che voi direte: questo uomo ha delle sue strambe idee, ma io mi permetto di fare una mia ipotesi sulla questione della giuria. Perchè, signori, io sono convinto che queste nostre restano parole, il progetto passerà. Io ho questa convinzione (non è che deprimò lo spirito pubblico col dir questo); io dico: passerà quel che passerà, ci saranno degli emendamenti tra cui io credo quello dell'onorevole Mancini, quello del numero pari che dava adito, nella parità del numero, alla soluzione *in dubio pro reo*, ma che certamente il Senato esaminerà e vaglierà; sarà quel che sarà, ma io credo, signori, che, dato questo progetto così come è, anche profilato in questa maniera, noi dobbiamo essere nettamente per la giuria. Io penso, signori, che si potrebbe conciliare la giuria con l'appello, perchè senza dubbio l'appello segnerebbe un progresso, se l'appello potesse ripristinare, revisionare la prima decisione. Ma se l'appello resta così come è ora, con dei giudici che non sanno nulla, non sanno leggere o non hanno letto le carte, è una cosa che non va. È vero, mi diceva or ora, l'onorevole Persico, io tante volte, nella Corte d'appello, ho ottenuto la rinnovazione del dibattito: forse lei sì, onorevole Persico, ma io in centinaia di volte no. Forse lei avrà un peso specifico diverso dal mio nelle Corti d'appello. Ma ottenere il dibattimento è facoltà della Corte d'appello, non è un diritto dell'imputato. Se in Corte d'assise si ottiene la rinnovazione del dibattimento, va bene, ma se questo non si ottiene, che cosa si va a fare in appello? Poichè i giudici del popolo non sanno niente, mentre i tre consiglieri di appello sanno tutto e decidono quei tre soltanto e gli altri li seguono. Ed allora, come fare? Io penso che si possa conciliare il giudizio di prima istanza sulla base della giuria con un giudizio di seconda istanza sulla base dello scabinato. L'onorevole Macrelli l'aveva prospettato in questa maniera: l'appello può andare anche con la giuria; quindi si avrebbe la giuria nel tribunale di assise e la giuria nella Corte di appello. Senza dubbio la giuria

porta per conseguenza che il giudizio della giuria è il verdetto, inappellabile. Si potrebbe dire: il tribunale di assise ha una giuria la quale si occupa del fatto e un presidente che si occupa del diritto, fermo restando che quando il tribunale ha negato il fatto, evidentemente è caduto tutto il processo, perchè se la giuria ha negato il fatto il processo è caduto. Se invece la giuria afferma il fatto, allora si svolge dinanzi al presidente quella congerie di questioni giuridiche che prevede il nostro Codice penale: legittima difesa, eccesso di legittima difesa, stato di necessità, aggravanti e diminuenti e via dicendo, concorso di reato, insomma tutte quelle congerie di ipotesi che il Codice penale prevede. Tutto questo è demandato al giudice che esamina il diritto.

Qualcuno obietta che il diritto non sia separabile dal fatto. Nossignori, è vero invece quello che dice nella relazione l'onorevole Merlin, desumendolo dalla dottrina, e cioè il fatto è più difficile del diritto; ma con questo ammette che si possa separare il fatto dal diritto, perchè quando il giurato ha detto che il fatto esiste e l'imputato è colpevole, la decisione dei giurati resta ferma e allora dinanzi al presidente si possono prospettare tutte le ipotesi di diritto (sussistenza o no della legittima difesa, dell'eccesso di legittima difesa e così di seguito).

Che cosa avviene poi? La sentenza è motivata dal semplice, monosillabico sì o no, perchè questo monosillabo è per me già motivazione, perchè accertato il fatto, i giurati hanno deciso inappellabilmente sul fatto ed avverso tale decisione, si capisce, sul fatto, non può appellare nè l'imputato nè il Pubblico ministero.

Questo è lo schema mentale che mi sono fatto: sarà una astruseria, onorevole Gonzales, e allora ci penserà il Senato a buttare nel macero tutte queste mie idee, che però, tengo a dire, sono il prodotto di un pensiero e di un'ansia, il tormento di una coscienza.

Concludo. Dopo due anni di lavoro legislativo in cui sono stati discussi molti problemi gravi e ci siamo scontrati in elevati dibattiti politici, avevamo il dovere di esaminare a fondo questo importante progetto di legge, che è non la giostra, ma è il presidio di una istituzione voluta dalla Costituzione. Non dimentichino coloro i quali hanno trascurato gli argomenti politico-giuridici che vi è un articolo della Costi-

tuzione, il 101, che dice che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Ora, se la giustizia è amministrata in nome del popolo non vedo come si possa scacciare il popolo dalla giuria popolare! (*Vivi applausi dalla sinistra, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RAJA, *Segretario*,

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se:

corrispondano al vero le notizie pubblicate sulla stampa quotidiana e periodica in merito a Trieste, secondo la quale sarebbe nullo e comunque privo di effetto l'impegno assunto dagli Stati Uniti d'America, dall'Inghilterra e dalla Francia nel marzo 1948, le quali ebbero a dichiarare che tutto lo Stato libero, culla dell'irredentismo, sarebbe dovuto ritornare sotto la sovranità italiana;

gli sforzi fatti dal Governo per dare all'Italia un certificato morale di buona condotta, corrano il pericolo generato dal rancore di coloro i quali — almeno nel 1950 — dovrebbero ammettere che gli Italiani non sono più quelli disposti a subire la terapeutica churchilliana della carota e del bastone (1480).

DE GASPERIS.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se egli approvi l'atto di violenza commesso dall'A.N.A.S. a mezzo del Capo Compartimento di Genova, il quale il 18 novembre 1950 in regione Punta miigliarese, tra Ospedaletti e Bordighera, fece tagliare i fili di contatto e di sospensione e scalzare alcuni pali dell'impianto della filovia Taggia-Sanremo-Spedaletti-Ventimiglia preparato dalla S.T.E.L. di Sanremo in forza di convenzione risultante da regio decreto 26 giugno 1938, n. 1101.

Se ritenga, inoltre, rispondente a dignità per una Amministrazione dello Stato, la quale deve trovare nella legge la difesa del patrimonio

pubblico, procedere ad atti vandalici, quasi a ricatto del giusto rifiuto della S.T.E.L. a sottostare a richieste che la Società non ritiene giustificate. E per conoscere inoltre: quando e come si permetterà l'inizio dell'esercizio della filovia Taggia-Ventimiglia, senza più intralci e ripicchi personali, esercizio domandato dalle popolazioni dei quattro Comuni e così utile per l'incremento dei trasporti di persone e merci (1481).

ANFOSSI.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, per sapere se non ritengano doveroso e urgente rendere efficienti ed efficaci le provvidenze disposte, in favore delle zone turistiche, con la legge 29 luglio 1949, n. 481, che istituisce il « mutuo alberghiero » con speciale riguardo alle costruzioni e ricostruzioni delle regioni — come la Romagna — maggiormente colpite dalla guerra e con particolare riferimento alle molte iniziative di imprese, tuttora in corso, di medi e piccoli albergatori che hanno pendenti da tanti mesi costosissime pratiche di mutuo e sono esposti a pressioni esecutive, fra l'altro, per l'esazione dell'imposta di consumo sui materiali (1487).

BRASCHI.

Ai Ministri dell'interno e del tesoro, premesso che la legge 19 marzo 1950, n. 319, sull'esodo volontario del personale degli enti locali e dei segretari comunali e provinciali ha avuto fino ad oggi limitatissima applicazione a causa principalmente delle circostanze seguenti:

a) che un notevole numero di provvedimenti delle amministrazioni locali riguardanti la revisione e nuova formazione delle piante organiche del personale — recanti variazioni alle tabelle numeriche, riduzioni di posti e norme per la sistemazione degli avventizi — attendono da molti mesi di essere esaminati dalla Commissione centrale per la finanza locale, per cui le amministrazioni interessate, nelle more dell'approvazione delle nuove tabelle organiche, hanno sospeso dal deliberare la estensione a favore

del proprio personale delle disposizioni della legge predetta;

b) che i segretari comunali e provinciali si sono finora astenuti dal richiedere volontariamente il collocamento a riposo, in vista che trovatisi innanzi alla Camera un progetto di legge riguardante l'attribuzione a loro di un nuovo trattamento economico e di quiescenza ed in vista del preannunciato adeguamento delle pensioni, in conformità di quanto è stato praticato per i dipendenti statali:

premessò altresì che il 13 dicembre p.v. scade il breve termine utile (di solo sei mesi) entro il quale le amministrazioni locali hanno facoltà di estendere l'applicazione della legge ai propri dipendenti e che se anche il termine perentorio entro il quale i segretari comunali e provinciali — a differenza di quanto venne concesso ai dipendenti statali che godono di un periodo di un anno anziché di sei mesi — possano volontariamente abbandonare il servizio, beneficiando di un maggiore periodo utile agli effetti del trattamento di quiescenza;

chiedo di conoscere se il Governo non intenda sottoporre, con tutta urgenza, all'esame del Parlamento un disegno di legge per una congrua proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 della ricordata legge 19 luglio 1950, n. 319. (1488).

PASQUINI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere aperta al pubblico traffico la strada litoranea che abbraccia Ostia Lido ad Anzio (strada di bonifica dell'Agro Romano n. 89).

Il progetto per la strada in parola venne redatto dall'Ufficio speciale del Genio civile per il Tevere e l'Agro Romano nel 1938; i lavori di costruzione iniziati nel 1940, sospesi durante la guerra e ripresi nel 1946, sono oggi in avanzatissimo stato (sono stati eseguiti tutti i movimenti di terra per la formazione del corpo stradale, tutte le opere d'arte e gran parte della massicciata). Da una ulteriore sospensione dei lavori o dalla mancanza di manutenzione deriverebbe il deperimento delle opere già costruite, mentre la definitiva sistemazione del tronco stradale porterebbe valido incremento

alla vita agricola della zona e soprattutto al turismo.

È infatti da tener presente che:

1) tale strada è la naturale prosecuzione della strada statale n. 8 (Via del Mare) e rappresenta il tronco di congiunzione con altro tratto di strada, pure litoranea, che congiunge Anzio con l'abitato di San Felice Circeo;

2) con la successiva costruzione di piccoli tratti (di allacciamento all'Aurelia e all'Appia) si potrebbe avere una magnifica litoranea tirrenica analoga a quella adriatica;

3) tra Ostia Lido ed Anzio, e quindi lungo il tracciato della strada in oggetto, stanno sorgendo nuovi centri balneari per i quali è da prevedere un notevole sviluppo (1489).

MENGGI.

PRESIDENTE. Martedì seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali non furono mantenuti i ripetuti impegni di provvedere al miglioramento delle pensioni della Previdenza sociale esasperando così, con la delusione, la miseria dei pensionati; e per sapere se intendano finalmente e con urgenza decidere l'angoscioso problema di giustizia e di dignità nazionale (256).

III. Discussione del disegno di legge:

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1950-51 per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica Sicurezza (1073).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi

(878-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi (1343).

3. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948 (588) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949 (589) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

6. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

7. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

VI. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,35).